



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 80 del 29/12/2025

OGGETTO: Costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani”, approvazione Statuto e Schema di contratto di servizio.

L’anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **15:45 e ss.** presso la Sala del Consiglio di Palazzo dei Leoni, in Messina, si è riunito il Consiglio della Città Metropolitana di Messina, giusta convocazione nota **prot. n. 52777 del 16/12/2025** per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Assume la Presidenza il Sindaco Metropolitano Dott. Federico BASILE

Assiste ai lavori il Segretario Generale, Dott.ssa Rossana CARRUBBA, che procede con l’appello nominale:

		Pres.	Ass.
1	BAMBARA Carmelina	X	
2	CALABRÒ Felice	X	
3	CALABRÒ Giuseppe	X	
4	CRISAFULLI Giuseppe	X	
5	FERRAÙ Alberto	X	
6	GIOVENI Libero		X
7	MILIO Alessandra	X	
8	PERDICHIZZI Francesco	X	
9	PIETRAFITTA Carmelo	X	
10	RUSSO Antonino	X	
11	SANTISI Domenico Sebastiano	X	
12	SANTORO Flavio	X	
13	TORRE Ilenia	X	
14	ZIRILLI Daniela	X	

Il Sindaco Metropolitano, procede con la trattazione del 3° punto all’O.d.G. avente per oggetto **“Costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani”, approvazione Statuto e Schema di contratto di servizio”**.

Risultano presenti n. **12** Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. **13**. Presenti in collegamento i Consiglieri: Calabrò G.ppe, Ferraù e Russo. Assenti n. **2** (Calabrò F. e Gioveni).

Alle ore 16:47, riprendono i lavori dopo la sospensione, rientra in aula il **Consigliere Felice Calabò**. **Presenti n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 14.**

Il **Sindaco Metropolitano** avvia i lavori ricordando che la proposta di delibera in trattazione è stata già presentata e che, pertanto, è già stata rappresentata la necessità di costituire un'azienda speciale finalizzata a svolgere i servizi di assistenza alla comunicazione ed al trasporto, non più limitati ai servizi finora resi, ma anche nella prospettiva di quanto la Città Metropolitana sta realizzando con la creazione della struttura del Dopo di Noi, un'opera in stato di avanzamento che avrà necessità di essere supportata anche in maniera continuativa rispetto ai lavori posti in essere. Il Sindaco, considerato che alcuni aspetti della proposta sono già stati analizzati, alle ore 16:49, apre il termine di dieci minuti per la presentazione degli emendamenti e contestualmente al dibattito, quindi, chiede se ci siano interventi.

Interviene il **Consigliere Felice Calabò** che, essendo venuto a conoscenza della presentazione di vari emendamenti da parte di alcuni Consiglieri, propone di rinviare il dibattito alla fase successiva della presentazione degli stessi, al fine di avere un'unica discussione, in quanto, nel caso in cui gli emendamenti presentati modificassero la proposta attuale renderebbero vani i lavori e si renderebbe necessario un nuovo dibattito sulle modifiche.

Prende la parola il **Sindaco Metropolitano** che, alle ore 16:51, propone la sospensione di dieci minuti per consentire la presentazione degli emendamenti prima del dibattito.

Alle ore 18:00 riprendono i lavori; rientra in aula la Dott.ssa AnnaMaria Tripodo.

Il **Sindaco Metropolitano** comunica che sono stati presentati n. 9 emendamenti, quindi, propone di iniziare con la lettura degli stessi al fine di avviare il dibattito e consentire all'assemblea di esprimere le proprie valutazioni.

Il Sindaco avvia il dibattito sulla proposta di delibera di cui all'oggetto, quindi, procede con la lettura dell'emendamento numero 1, a firma del consigliere Santisi, emendamento modificativo che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 1

Emendare l'articolo 4, lettera f) dello schema di Contratto di Servizio sostituendo integralmente il testo vigente con il seguente:

“Misurare la qualità percepita in un'ottica di miglioramento continuo e di piena soddisfazione degli utenti, anche mediante il ricorso ad un'azienda esterna specializzata e indipendente, incaricata di effettuare, con cadenza semestrale o annuale, una survey di valutazione dei servizi erogati, fondata su indicatori qualitativi (percezione, gradimento, accessibilità, continuità, ecc.) e parametri quantitativi (tempi di risposta, regolarità delle prestazioni, reclami, disservizi, ecc.). Tali indagini si affiancano alle attività di rilevazione interna previste dall'articolo 6 del presente contratto. Gli esiti della survey esterna dovranno essere trasmessi all'Ente e utilizzati ai fini del monitoraggio, della valutazione e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui agli articoli 7 e 12 del presente contratto.”

Il **Sindaco** invita a prendere la parola il Consigliere Santisi per illustrare gli emendamenti presentati.

Prende la parola il **Consigliere Santisi**, che ringrazia il Sindaco e rivolgendosi all'aula comunica di voler condividere con i Consiglieri presenti gli obiettivi dei sette emendamenti presentati, ovvero, la tutela dell'Ente, dei lavoratori dell'azienda che si verrà a creare, ma soprattutto la tutela di chi fruirà del servizio. Continua precisando che il primo emendamento è la fonte primaria di altri quattro emendamenti la cui essenza è la qualità del servizio, in quanto, se l'obiettivo è migliorare la qualità del servizio, di conseguenza si responsabilizza l'eventuale futuro management dell'azienda, e di riflesso si tutela l'Ente, ma soprattutto si tutela chi il servizio lo riceve; nel fare riferimento alla tutela dei lavoratori evidenzia che, ricevendo una formazione adeguata, possono offrire un servizio

migliore. Conclude presentando gli altri emendamenti relativi alla pianificazione/ programmazione del personale, comprendente il periodo estivo, e all'eventuale contrazione o ottimizzazione dei costi, per cui l'emendamento, al fine di tutelare i dipendenti, prevede che le opere di ottimizzazione del conto economico dell'azienda e del bilancio dell'azienda, non siano a discapito indiscriminato del personale, la cui contrazione numerica avrebbe riflessi negativi sull'erogazione del servizio stesso.

Alle ore 18:06 esce il **Consigliere Ferraù**. Presenti n. 12 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 13.

Interviene il **Sindaco Metropolitano** che comunica essere stati resi i pareri di legittimità, ai sensi della L.R. 30/2000 sull'emendamento, pareri tecnico e contabile favorevoli, come pure il parere del Collegio dei Revisori, quindi, pone in votazione l'emendamento su trascritto.

Il voto, si chiude alle ore 18:07. **Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Felice Calabò) su n. 13 Consiglieri presenti, l'emendamento viene approvato.**

Il **Sindaco Metropolitano**, procede con l'emendamento numero 2, sempre a firma del consigliere Santisi, emendamento aggiuntivo e procede con la lettura, che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 2

Integrale il quinto punto dell'articolo 6 dello schema del Contratto di Servizio aggiungendo alla fine il seguente periodo:

“Le indagini interne si affiancano alle eventuali survey esterne previste dall'articolo 4, lettera f), e i risultati complessivi concorrono alla valutazione delle performance dell'Azienda ai fini del monitoraggio e delle eventuali procedure previste dagli articoli 7 e 12 del presente contratto”.

Il **Sindaco Metropolitano** comunica essere stati resi i pareri di legittimità, ai sensi della L.R. 30/2000 sull'emendamento, pareri tecnico e contabile favorevoli, come pure il parere del Collegio dei Revisori, quindi, chiede al Consigliere Santisi se voglia intervenire; questi declina la proposta, mentre chiede di intervenire il Consigliere Felice Calabò.

Prende la parola il **Consigliere Felice Calabò** per esprimere la propria condivisione sul contenuto dell'emendamento, ma di non comprenderne la previsione facoltativa mentre avrebbe avuto valenza se imposto, altrimenti sarà nella facoltà della gestione.

Interviene il **Consigliere Santisi**, per rispondere al Consigliere Calabò e dare un chiarimento ai presenti, concordando che si sarebbe potuto imporre lo strumento, ma che ha intenzionalmente ritenuto di dare la possibilità, a chi amministra, di utilizzare uno strumento all'interno dello schema di contratto che, nella sostanza è stato modificato, per dare la possibilità, sia a chi amministra che ai consiglieri metropolitani, di fare riferimento a questi articoli. Continua, sottolineando che tale previsione all'interno dello schema di contratto rappresenta un valore aggiunto, in quanto, è un indirizzo per chi amministra ed è un ulteriore strumento, per i consiglieri poter far leva su questo principio e, quindi, sull'amministrazione.

Il **Sindaco Metropolitano** ringrazia per gli interventi e pone, quindi, in votazione l'emendamento su trascritto

Il voto, si chiude alle ore 18:12. **Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Felice Calabò) su n. 13 Consiglieri presenti, l'emendamento viene approvato.**

Il **Sindaco Metropolitano**, procede con l'emendamento numero 3, a firma del consigliere Santisi, emendamento modificativo e procede con la lettura, che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 3

Integrale il terzultimo punto dell'articolo 7 dello schema di Contratto di Servizio sostituendo la frase:

“Il monitoraggio dei risultati conseguiti dall’Azienda rispetto agli obiettivi programmati e la qualità dei servizi erogati sulla base della relazione trimestrale prodotta” con:

Il monitoraggio dei risultati conseguiti dall’Azienda rispetto agli obiettivi programmati e la qualità dei servizi erogati, sulla base della relazione trimestrale prodotta dall’Azienda, delle eventuali survey esterne previste dall’articolo 4, lettera f), e delle indagini interne annuali di cui all’articolo 6, al fine di verificare l’aderenza agli standard di qualità, continuità e regolarità dei servizi”.

Il **Sindaco Metropolitano** evidenzia che l’emendamento si collega a quelli precedenti e non essendoci interventi, comunica essere stati resi i pareri di legittimità, ai sensi della L.R. 30/2000, con parere favorevole sia tecnico che contabile, che è favorevole anche il parere del Collegio dei Revisori, quindi, pone in votazione l’emendamento su trascritto.

Il voto, si chiude alle ore 18:13. **Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Felice Calabò) su n. 13 Consiglieri presenti, l’emendamento viene approvato.**

Il **Sindaco Metropolitano** procede con l’emendamento numero 4, a firma del consigliere Santisi, emendamento aggiuntivo, e procede con la lettura, che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 4

Integrare l’articolo 12 dello schema di Contratto di Servizio aggiungendo alla fine il seguente periodo:

“Le diffide e gli interventi correttivi previsti potranno essere attivati anche sulla base dei risultati delle survey esterne, delle indagini interne annuali e di ogni altro strumento di monitoraggio previsto dal presente contratto nel rispetto dello Statuto dell’Azienda e, se necessario, dell’art. 10 per eventuali provvedimenti relativi al Consiglio di Amministrazione”.

Il **Sindaco Metropolitano** rileva che anche in questo caso l’emendamento si collega ad attività di controllo qualitativo esterno, quindi, non essendoci interventi, comunicato che sono stati resi i pareri di legittimità, ai sensi della L.R. 30/2000, con parere favorevole sia tecnico che contabile, come è favorevole anche il parere del Collegio dei Revisori, e pone in votazione l’emendamento su trascritto.

Il voto, si chiude alle ore 18:15. **Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Felice Calabò) su n. 13 Consiglieri presenti, l’emendamento viene approvato.**

Il **Sindaco Metropolitano** procede con l’emendamento numero 5, a firma del consigliere Santisi, emendamento aggiuntivo, e procede con la lettura, che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 5

Integrare il primo punto dell’articolo 10 dello statuto aggiungendo alla fine il seguente periodo:

“Tenendo conto dei risultati delle indagini interne annuali e delle eventuali survey esterne previste dal contratto di servizio, al fine di supportare la verifica del raggiungimento degli obiettivi e l’eventuale attivazione di provvedimenti correttivi”.

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendoci interventi, comunica che sono stati resi i pareri di legittimità, ai sensi della L.R. 30/2000, con parere favorevole sia tecnico che contabile, che è favorevole anche il parere del Collegio dei Revisori, e pone in votazione l’emendamento su trascritto.

Il voto, si chiude alle ore 18:17. **Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Felice Calabò) su n. 13 Consiglieri presenti, l’emendamento viene approvato.**

Il **Sindaco Metropolitano** procede con l’emendamento numero 6, a firma del consigliere Santisi, emendamento aggiuntivo, e procede con la lettura, che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 6

Integrare l’articolo 6 dello schema di Contratto di Servizio aggiungendo alla fine il seguente periodo:

“L’Azienda garantisce una programmazione adeguata delle attività e dell’impiego del personale per i servizi stagionali, anche nei periodi di sospensione o riduzione (ad esempio durante il periodo estivo), nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi, al fine di assicurare continuità organizzativa e qualità dei servizi”.

Interviene il **Consigliere Santisi**, per ribadire quanto da lui detto ad inizio dibattito, ovvero, che si mira a tutelare il lavoratore, garantendogli continuità lavorativa anche nel periodo extrascolastico, ma che, soprattutto, si garantisce continuità a chi fruisce del servizio.

Il **Sindaco Metropolitano** ringrazia il Consigliere Santisi e, non essendoci interventi, comunicato che sono stati resi i pareri di legittimità, ai sensi della L.R. 30/2000, con parere favorevole sia tecnico che contabile, che è favorevole anche il parere del Collegio dei Revisori, pone, quindi, in votazione l’emendamento su trascritto.

Il voto, si chiude alle ore 18:18. **Con n. 10 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Felice Calabò, Perdichizzi e Pietrafitta) su n. 13 Consiglieri presenti, l’emendamento viene approvato.**

Il **Sindaco Metropolitano** procede con l’emendamento numero 7, a firma del consigliere Santisi, emendamento aggiuntivo, e procede con la lettura, che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 7

Integrare l’articolo 8 dello schema di Contratto di Servizio aggiungendo alla fine il seguente periodo:

“Le eventuali misure di contenimento e razionalizzazione dei costi, comprese quelle riferite al personale, sono adottate nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi applicati e tenendo conto della continuità dei servizi e della qualità delle prestazioni erogate”.

Interviene il **Consigliere Santisi**, per chiarire che questo emendamento è finalizzato a porre l’attenzione sul fatto che si possono razionalizzare i costi, in quanto fisiologico, ma che bisogna evitare che ciò avvenga a discapito del personale e, di riflesso, del servizio erogato.

Il **Sindaco Metropolitano** ringrazia il Consigliere Santisi e comunica che sono stati resi i pareri di legittimità, ai sensi della L.R. 30/2000, con parere favorevole sia tecnico che contabile, che è favorevole anche il parere del Collegio dei Revisori, pone, quindi, in votazione l’emendamento, ma prima passa la parola al Consigliere Felice Calabò che ne ha fatto richiesta.

Prende la parola il **Consigliere Felice Calabò** per motivare la propria astensione che, seppur cogliendo il merito degli emendamenti presentati dal Consigliere Santisi, evidenzia come questi siano una serie di disposizioni volte a controllare e sistemare, al fine di non pregiudicare la forza lavoro. Richiama, quindi, l’attenzione dei presenti sul tema della proposta in discussione, ovvero, la costituzione di un’azienda speciale finalizzata ad occuparsi di servizi sociali, evidenziando, dunque, che il tema principale sono i servizi erogati agli utenti e che la garanzia dei livelli occupazionali è consequenziale ad esso. Prosegue ricordando l’art. 114 del TUEL che, nella costituzione delle aziende speciali, nel campo dei servizi sociali, prevede si debba tener conto della sostenibilità economica della scelta, argomento che si ripropone di affrontare con i Revisori e con il Dirigente, ritenendo la valutazione carente. Riprendendo l’ultimo emendamento in discussione, che afferisce al contenimento ed alla salvaguardia della spesa, evidenzia come questo vada a cozzare proprio con l’aspetto carente sulla valutazione economica e sulla sostenibilità della proposta. Conclude, dunque, dichiarando che il motivo della propria astensione scaturisce dalla volontà a non firmare una delega in bianco su un argomento così delicato.

Il **Sindaco Metropolitano** ringrazia e pone, quindi, in votazione l’emendamento.

Alle ore 18:25 si riunisce alla seduta, in collegamento da remoto, **il Consigliere Ferraù. Presenti n. 13 Consiglieri, oltre il Sindaco. Presenti n. 14.**

Il voto, si chiude alle ore 18:25. **Con n. 7 voti favorevoli, n. 7 astenuti (Felice Calabrò, Giuseppe Calabrò, Ferraù, Milio, Perdichizzi, Pietrafitta e Torre) su n. 14 Consiglieri presenti, l'emendamento viene approvato.**

Il **Sindaco Metropolitano** procede con l'emendamento numero 8, a firma dei Consiglieri Milio, Pietrafitta e Perdichizzi, emendamento aggiuntivo, e procede con la lettura, che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 8

Aggiungere al comma 2 dell'articolo 9, dopo le parole Sindaco Metropolitano le seguenti parole:

“Secondo gli indirizzi generali formulati dal Consiglio Metropolitano”.

Il **Sindaco Metropolitano** invita a prendere la parola la Consigliera Milio come prima firmataria. Prende la parola la **Consigliera Milio** per comunicare che i sottoscrittori hanno ritenuto di aggiungere al comma 2 dell'articolo 9 dello Statuto, che prevede la nomina dei membri del consiglio di amministrazione da parte del Sindaco Metropolitano, soltanto le parole secondo gli indirizzi generali formulati dal Consiglio Metropolitano.

Il **Sindaco Metropolitano** ringrazia e comunica che sono stati resi i pareri di legittimità, ai sensi della L.R. 30/2000, con parere favorevole sia tecnico che contabile, che è favorevole anche il parere del Collegio dei Revisori, pone, quindi, in votazione l'emendamento su trascritto.

Il voto, si chiude alle ore 18:27. **Con n. 6 voti favorevoli, n. 8 astenuti (Bambara, Basile, Felice Calabrò, Crisafulli, Russo, Santisi, Santoro e Zirilli) su n. 14 Consiglieri presenti, l'emendamento viene approvato.**

Il **Sindaco Metropolitano** procede con l'emendamento numero 9, a firma dei Consiglieri Milio, Pietrafitta e Perdichizzi, emendamento modificativo-soppressivo, e procede con la lettura, che qui di seguito si trascrive:

EMENDAMENTO N. 9

Il punto due del comma 2 così come formulato prevede la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministrazione della Città Metropolitana e gli amministratori dell'azienda che si articola in base agli obiettivi per i quali l'Azienda è stata istituita; nonché, che il venir meno di tale rapporto fiduciario integrerebbe gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma del codice civile in quanto applicabile. Visto l'art. 114 del TUEL, comma 3, che prevede: “Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale”.

Considerato che:

- Lo statuto della Città metropolitana non prevede la revoca di amministratori di società partecipata in caso di cessazione del rapporto fiduciario con l'Amministrazione;
 - Una clausola statutaria che preveda la nomina di un amministratore di società pubblica in virtù di un rapporto fiduciario personale con l'Amministrazione appare altamente problematica e potenzialmente illegittima, perché contrasta con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica, che richiedono criteri di scelta oggettivi e professionali;
 - Le nomine nelle scelte nelle società pubbliche si devono basare su criteri di professionalità, esperienza e merito, non su legami personali o fiducia politica;
 - Che i componenti il consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla Legge;
- Tutto ciò considerato si propone di emendare tale comma nel seguente modo:

Eliminando integralmente il punto 2 del comma 2 dell'art. 9.

Il **Sindaco Metropolitano** comunica che in questo caso il parere di regolarità tecnica è contrario e ne dà lettura “In quanto ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 32/94 “tutte le nomine, le designazioni e le revoca attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni ed alle province sono di competenza rispettivamente del Sindaco o del Presidente della Provincia”, quindi, prosegue, trattasi di un parere che è motivatamente contrario rispetto alla previsione normativa dell'articolo 4, così com'è contrario anche il parere del Ragioniere Generale e, di conseguenza, il Collegio dei Revisori esprime parere “non favorevole in quanto parere tecnico e contabile contrario”.

L'emendamento viene ritirato dai Consiglieri proponenti.

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendoci altri emendamenti apre il dibattito sulla proposta di deliberazione e passa la parola al Consigliere Pietrafitta che ne ha fatto richiesta.

Interviene il **Consigliere Pietrafitta** per ricordare che lo Statuto della Città Metropolitana è stato approvato dal Consiglio Metropolitano, ma non è ancora stato ratificato dalla Conferenza Metropolitana, anche se nello statuto dell'azienda speciale si fa spesso riferimento ad esso, quindi, prosegue facendo riferimento al parere del Ragioniere Generale, parere di copertura finanziaria relativo al capitale di dotazione di € 10.000, perché ritiene necessario attenzionare le criticità di natura finanziaria. Richiamando la relazione della Dirigente, allegata alla proposta, ne evidenzia alcuni aspetti, ovvero che, poiché i costi dei servizi internalizzati sono stati calcolati su 34 settimane, ossia l'intero anno scolastico, gli ulteriori costi per gli eventuali servizi aggiuntivi, che si erogheranno nei periodi successivi alla chiusura della scuola, saranno distintamente quantificati. Quindi, individua nella relazione la quantificazione fatta per l'intero anno solare, che ammonta ad una spesa ulteriore di circa 5,6 milioni di euro, specificando che il personale, nel periodo estivo, potrà essere utilmente impiegato in attività ricreative e di supporto rivolte alle famiglie di ragazzi con disabilità. Il Consigliere ritiene quest'ultimo punto molto generico, poiché non chiarisce come il personale ASACOM, assunto per un determinato tipo di servizio e con una determinata qualifica, possa occuparsi di altre tipologie di servizio, quindi, evidenzia carenze sia nella descrizione puntuale di ciò che il personale dovrà fare, sia nell'aspetto finanziario. Fa, quindi, riferimento al parere del Collegio dei Revisori in cui sono elencati gli atti fondamentali che l'azienda deve sottoporre ad approvazione, tra cui il piano programma, che deve contenere anche il piano triennale delle spese, quindi, procede con la lettura del parere stesso. Prosegue affermando che la sua richiesta di attenzione non scaturisce da una posizione preconcetta, bensì da una posizione a tutela di tutti, in quanto votare la delibera con le criticità evidenziate dal punto di vista economico-finanziario presume l'assunzione di responsabilità.

Ribadendo, dunque, l'assenza di atti propedeutici quali il piano programma, il budget economico e il piano degli indicatori di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio, ricorda che nel votare l'emendamento afferente i rimborси elettorali il Consiglio ha richiesto il parere all'Assessorato degli EE.LL. per timore di danni erariali, laddove la proposta in trattazione presenta costi aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente per 5,6 milioni di euro con l'assunzione di personale per anno solare e non scolastico, e conclude preannunciando il proprio voto contrario.

Prende la parola il **Sindaco Metropolitano** per precisare che il tema alla base della proposta in discussione è la costituzione di uno strumento per la gestione dei servizi sociali di competenza della Città Metropolitana, secondo il citato art.114 del TUEL, motivo per cui non c'è un impegno finanziario, poiché trattasi si tratta della costituzione di un'azienda speciale che è un ente strumentale della Città Metropolitana con un impegno finanziario di € 10.000 che rappresentano le spese della costituzione. Continua chiarendo che nella relazione puntuale della Dirigente si fa riferimento anche a situazioni potenziali future legate all'investimento di 55 milioni di euro per il centro Dopo di Noi nei locali dell'ex Città del ragazzo, in quanto struttura della Città Metropolitana. In merito allo Statuto della costituenda società afferma che deve fare riferimento allo Statuto della Città Metropolitana, nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti. Prosegue sul tema dei costi, spiegando che oggi l'azienda speciale ha una prospettiva, a parità di servizio, che porta un risparmio legato alla qualità e non solo alla quantità economica del servizio. Conclude augurando che sia intendimento del

Consiglio Metropolitano creare insieme uno strumento che debba e possa funzionare perché organico ad una visione strategica complessiva e non frammentata della gestione dei servizi sociali sul territorio metropolitano, quindi passa la parola al Consigliere Felice Calabò che ne ha fatto richiesta.

Interviene il **Consigliere Felice Calabò** che manifesta le proprie perplessità in merito ad un atto che afferisce a diversi profili, economici, di servizio erogato, occupazionali e giuridici, esprimendo, altresì, il proprio dissenso su un atto che avrebbe potuto essere condiviso e concertato al fine di avviare un'azienda capace di garantire servizi nonché funzionale sotto il profilo economico e finanziario. Prosegue evidenziando che il tema principale per la costituzione di un'azienda è cosa si vuole fare e che servizi si vogliono erogare, sottolineando che l'individuazione non compete al Dirigente, ma alla classe politica. Ricorda poi che l'Ente eroga tre servizi: assistenza alla comunicazione, assistenza igienica e personale, finanziati dalla regione siciliana per trentaquattro settimane e trasporto disabili, finanziato con le risorse interne, e fa rilevare che non si sta votando solo la costituzione di un'azienda speciale. Quindi, evidenzia essere stato detto che, internalizzando il servizio, i costi sarebbero inferiori all'esternalizzazione, ovvero all'appalto, e richiama l'attenzione dei presenti, che le norme impongono agli enti locali di valutare attentamente la scelta della modalità di gestione di servizi pubblici a rilevanza economica, focalizzandosi su economicità, efficacia ed efficienza del servizio. Segnala poi che, dalla relazione si evince chiaramente che l'Ente appaltante deve mettere la ditta aggiudicataria nelle condizioni di corrispondere ai lavoratori il massimo, ed è questa la base con cui è stato determinato l'importo che va in appalto, senza poter entrare nel merito delle scelte aziendali, ovvero, che il quantum del prezzo dell'appalto viene previsto con il massimo di retribuzione, accessorio e indennità che spetta ai lavoratori, per cui apparirà subito conveniente l'internalizzazione, ma dalle informazioni assunte da chi lo fa già questo servizio, il costo orario complessivo dei dipendenti assunti può subire riduzioni significative, dettate da aspetti legati all'organizzazione aziendale ed ha rilevato che alcune voci accessorie vengono notevolmente ridotte, determinando il risparmio di cui si parla. Riprendendo quanto già anticipato dal Consigliere Pietrafitta in merito alla relazione del Collegio dei Revisori, ne dà lettura evidenziando il punto in cui dichiarano che occorre valutare le argomentazioni poste dalla Dirigente sui costi del personale ed alla soluzione gestionale adottata e su quella da adottare, al fine di scongiurare eventuali disequilibri prospettici e la generazione di costi fissi incomprimibili. Conclude precisando che qualora la struttura garantirà un'implementazione dei servizi qualitativa e quantitativa e, di conseguenza, dei livelli occupazionali, è disposto, previo percorso concertato, all'approvazione del presente atto, ma che al momento la proposta merita di essere bocciata e di essere riformulata con le motivazioni di previsione, di prospettiva, con un'analisi puntuale sui costi e sulla sostenibilità sul lungo periodo che possa garantire nel tempo servizi ed occupazione.

Prende la parola il **Sindaco Metropolitano** che ringrazia ed invita ad intervenire la Dirigente.

Interviene la **Dirigente Dott.ssa Anna Maria Tripodo**, che ricordando essere un tecnico spiega di avere reso parere favorevole in merito alla legittimità dell'azienda speciale, quindi, richiama i risultati positivi dei report sui servizi resi: IP 57,45% risultava eccellente, trasporto 54,72%, AC 70,26%, per evidenziare il buon lavoro effettuato dalla Città Metropolitana e che la prospettiva del Sindaco è che tale eccellenza possa raggiungere livelli più alti offrendo una soluzione ancor più flessibile e continuativa. Prosegue facendo riferimento ai costi del personale, affermando che in quanto tecnico si è basata su dati certi ed oggettivi, quindi, il punto di partenza sono le tabelle ministeriali del CCNL di categoria servizi sociali e chiarisce di non essere in grado di prevedere in anticipo il risparmio sul costo del personale, poiché quando si appalta un servizio l'interlocutore è la ditta, quindi, non è possibile entrare nel merito e nelle dinamiche del rapporto datore di lavoro/dipendenti, mentre, ciò è possibile con l'azienda speciale perché nella tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è previsto il costo orario incomprimibile. Facendo poi riferimento alle voci varie ed eventuali relative a ferie, festività soppresse, assemblee sindacali, malattia, gravidanza, infortunio, diritto allo studio, formazione professionale ecc. che in sede di gara d'appalto devono essere previste, evidenzia la causa per cui viene stabilito il costo pieno, ricordando che si appalta il servizio e che l'interlocuzione è con l'appaltatore ed a lui compete applicare il contratto del personale. Informa l'aula di essersi confrontata

con chi gestisce questo tipo di azienda e di essere venuta a conoscenza che il CCNL, benché il costo del personale sia incomprimibile, consente l'abbattimento dei costi quando alcune voci non necessitano di essere applicate, procedura applicabile in sede di azienda speciale, ma che non si può prevedere in una gara d'appalto in quanto compete all'appaltatore gestire tali voci.

Prende la parola il **Sindaco Metropolitano** che ringrazia per l'intervento tecnico chiaro ed esaustivo e precisa che è intento dell'Ente proporre progetti strutturati che possano garantire serenità lavorativa diversa alle realtà delle società cooperative che, seppur svolgendo il lavoro egregiamente, per natura rasentano un precariato oggettivo. Quindi ribadisce che il villaggio del Dopo di noi non è un sogno ma una realtà che sta nascendo e che necessità di servizi continuativi, per cui, l'assistente alla comunicazione è una figura che può e deve esistere anche durante il periodo estivo. Prosegue affermando che la costituzione dell'azienda speciale non è il vezzo di un sindaco o di una parte politica, bensì uno strumento che sta funzionando, come già attestato dal Comune di Messina, in quanto è un sistema di valore che si vuole portare anche in Città Metropolitana che non si occupa solo di trasporto e di assistenza alla comunicazione, ma capace di creare per i ragazzi, le famiglie e per i lavoratori, l'opportunità di un sistema di assistenza diverso, passa, quindi la parola alla Consigliera Torre che ne ha fatto richiesta.

Interviene la **Consigliera Torre** che dichiara di trovarsi in difficoltà per l'argomento trattato a causa di alcune criticità riscontrate. Appurato che è possibile costituire l'azienda, afferma che si poteva e si doveva valutare e, preventivamente, concertare l'argomento anche con le associazioni sindacali. Fa, quindi, riferimento al parere di regolarità contabile indicato con una semplice X in una casella che non ritiene sufficiente ad avvalorare la sostenibilità dell'atto, che dovrebbe essere ritirato, in quanto, nella casella dell'impegno di spesa non è indicato niente, laddove l'articolo 151 comma 4 del TUEL fa riferimento a degli allegati connessi alla contabilità finanziaria, economica o patrimoniale che mancano. Continua evidenziando che non aveva mai visto una delibera senza quadro economico, né previsione di costi se non una tabella generica, da cui non si evince il transito delle somme, i capitoli, per cui, ciò è sufficiente perché il provvedimento ritorni indietro. Leggendo poi lo schema di contratto, vengono indicate all'interno le attività che dovranno essere gestite da questa azienda speciale, e si fa riferimento a servizi aggiuntivi non meglio specificati, argomenti che si sarebbero potuti condividere, ed evidenzia, altresì, che una serie di impegni anche economico-finanziario nello schema di contratto che non vengono specificati, non vengono quantificati, e che le previsioni nelle tabelle allegate contengono dati generici non dettagliati, che non consentono di far comprendere la provenienza e l'inserimento di tali somme né gli effetti sul bilancio dell'Ente.

Proseguendo con lo schema di contratto, fa rilevare che nella parte finale è richiamato l'articolo 68 paragrafo 1 lett. b) del RDC Regolamento Disposizioni Comuni, una norma che si applica alla rendicontazione dei costi del personale nei progetti europei, e si chiede quali siano i motivi dell'inserimento, all'interno di un atto di questo tipo, di una norma afferente alla rendicontazione dei costi del personale nei progetti europei.

Passando, poi, alla relazione mostra che vi sono individuati i servizi che dovranno essere gestiti dall'azienda speciale e qui fa rilevare che, nell'ambito dei servizi indicati, di fatto, solo uno è di diretta competenza della Città Metropolitana, quello del trasporto, quindi, s'interroga sugli effetti di un'eventuale rinuncia da parte della Regione a compartecipare alle spese per servizi che non sono propri della Città Metropolitana, ovvero, tutti i servizi indicati che dovrebbero essere gestiti da quest'azienda. Proseguendo sempre con la relazione, dove si riferimento ai contratti part-time ed ai costi che dovranno essere sostenuti nel periodo compreso tra la fine delle attività scolastiche e l'inizio dell'anno successivo, fa rilevare che dalle tabelle fornite non si evince che ciò comporti una riduzione dei costi perché la riduzione, sottolinea, si ha nell'anno scolastico e non l'anno solare che comporta, invece, costi maggiori.

Procede, quindi, con la disamina dello statuto, alla parte relativa alla costituzione degli organi dell'azienda, ovvero di un consiglio di amministrazione composto da tre membri: il presidente, il vicepresidente o eventualmente l'amministratore unico, il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione e l'organo di revisione composto da tre membri, figure per le quali è previsto un compenso. Fa rilevare, dunque, che non sono indicati gli importi e dà lettura della relazione dei

Revisori dei Conti, evidenziandone le parti relative alle figure del consiglio di amministrazione ed alle logiche dell'azienda. In conclusione, considerate le evidenti discrasie, invita a ritirare la proposta di delibera, le cui conseguenze sul bilancio dell'Ente non sono chiare ed invita, altresì, al confronto preventivo con le associazioni sindacali.

Prende la parola il **Sindaco Metropolitano** che ringrazia e riassumendo gli argomenti si rammarica per il fatto che della delibera, che al momento non produce spese, in quanto lo farà successivamente, venga indicato l'elemento della spesa come un elemento identificativo e che, seppur proposta da più di un mese, rinviata già due volte per approfondimenti, al terzo incontro con il consiglio, sono stati presentati pochi emendamenti, evidenziando che era proprio quella la sede per eventualmente stravolgere la delibera da parte dei consiglieri, mentre gli interventi finalizzati solo a giustificare il motivo del non voto non sono produttivi. Rifacendosi ai rilievi fatti in aula, sottolinea che l'oggetto del dibattimento non è l'affidamento del servizio, bensì la costituzione di uno strumento legittimo, e che c'è una relazione che parla di numeri relativi al costo della gestione di un'azienda speciale finalizzata non ai soli servizi resi al momento dalla Città Metropolitana, ossia trasporto ed assistenza della comunicazione, ma che ha una visione ed una prospettiva diverse in virtù del già citato progetto Dopo di noi e che fa un ragionamento generale con tutti i servizi.

Ritenendo la seduta in corso la giusta sede dibattimentale, si dichiara dispiaciuto che si faccia ancora riferimento al parere negativo di un dirigente precedente, precisando che ora il parere è favorevole non perché sia cambiato il dirigente, ma perché sono cambiati i contenuti della proposta di delibera, ricordando che la copertura finanziaria del servizio passa dai bilanci dell'Ente che sono votati dal Consiglio, così come i contratti di servizio, e che si va in dissesto finanziario per altri motivi relativi agli squilibri di un bilancio e conclude, ribadendo che i tempi ed i modi per migliorare l'atto ci sono stati, quindi passa la parola alla Consigliera Torre che ne ha fatto richiesta.

Interviene la **Consigliera Torre** che rivolgendosi al Segretario Generale chiede se sia legittimo votare un provvedimento in cui manchi la quantificazione dell'impegno di spesa visto che la proposta di delibera posta in discussione non ha ad oggetto un atto di indirizzo, ma la costituzione di un'azienda speciale

Prende la parola il **Segretario Generale dott.ssa Rossana Carrubba** che chiarisce che la quantificazione di impegno di spesa manca in quanto, in questo momento, l'impegno di spesa non c'è. Prosegue, riferendo che l'impegno di spesa si forma nel momento in cui si andrà a sottoscrivere il contratto e stabilire, quindi, il costo dei servizi effettivamente affidati. Continua precisando che il contratto è generale ed ha un contenuto più ampio rispetto a quelli che poi potrebbero essere in concreto i servizi che verranno affidati al momento della sottoscrizione del contratto, tenuto conto della copertura finanziaria degli stessi. Chiarisce poi che, per il 2026 sono già in essere i contratti di appalto per i servizi che la Città Metropolitana ha l'obbligo istituzionale di rendere, e che nel caso in cui il Consiglio votasse la costituzione dell'Azienda si comincerebbe a stabilire che quei servizi verranno affidati all'azienda, pertanto si stanzierebbero le somme nei pertinenti capitoli di bilancio nel formando bilancio 2026-2028, essendo servizi obbligatori, mentre in questo momento, dal punto di vista contabile non era possibile prevedere un capitolo di bilancio che riguardasse il contratto di servizio con l'azienda, in quanto al momento l'azienda non c'è. Aggiunge che il costo del contratto di servizio nasce dai servizi che saranno richiesti e che nel contratto ci sono indicati i servizi che l'azienda potenzialmente, così come anche lo Statuto, può svolgere ma che non vuol dire che gli saranno affidati tutti, gli verranno affidati quelli che, in quel momento, la Città Metropolitana riterrà di affidare e, quindi, nel momento in cui il dirigente si appresterà a firmare il contratto, previa determina, dovrà adottare il provvedimento di impegno della spesa, e ricordo che la copertura finanziaria e l'impegno della spesa sono cose diverse.

Chiarisce che l'impegno della spesa attiene esclusivamente all'aspetto gestionale, quando il creditore è già individuato, mentre la fase in discussione afferisce alla sola costituzione di un'Azienda Speciale, e spiega che al momento nel bilancio '25-'27, nell'annualità '26 ci sono gli stanziamenti sui servizi istituzionali che rende la Città Metropolitana, trasporto alunni, assistenza agli ASACOM, che, allo scadere dei contratti d'appalto in essere, secondo l'ottica dell'indirizzo politico, laddove il Consiglio

approvasse la proposta, andrebbero internalizzati e gestiti dall'Azienda, non più con la gara d'appalto, pertanto, gli stanziamenti sono già previsti nel bilancio '26.

Il parere generico in questa circostanza attesta la copertura finanziaria, cioè l'ente è in grado di sostenere la spesa per questi servizi, che poi vengano svolti attraverso i contratti di appalto o vengano internalizzati col modello gestionale dell'azienda speciale, questa è una decisione del Consiglio, ma allo stato, l'azienda nasce per internalizzare dei servizi che in virtù di un obbligo di legge, la Città Metropolitana svolge e di cui ovviamente assicura in bilancio gli opportuni stanziamenti, in parte con finanziamenti regionali, in parte con finanziamento dell'ente stesso, e ovviamente, come avviene già al Comune, poiché nell'ambito dei fondi europei, dei fondi comunitari, vi sono moltissimi finanziamenti per i progetti sociali, ma questo è un aspetto che riguarda l'indirizzo politico, in un'ottica di attrarre finanziamenti comunitari dedicati al sociale.

Interviene il **Sindaco Metropolitano** che ringrazia la Segretaria, quindi passa la parola al Consigliere Santisi che ne ha fatto richiesta.

Interviene il **Consigliere Santisi** che ringraziati i colleghi per aver votato favorevolmente gli emendamenti da lui proposti dichiara, da neofita della politica, di non comprendere bene certi passaggi e da tecnico, visti gli scarsi risultati, rileva la poca volontà ad affrontare una tematica da tutti ritenuta importante e che, al di fuori dell'ambito politico, in via generale a chi porta pochi risultati in così tanto tempo viene addebitata poca produttività, e conclude dicendo che avrebbe avuto piacere di poter valutare anche gli emendamenti presentati da altri consiglieri che avrebbero potuto dare il loro contributo nel modificare la proposta del Sindaco.

Prende la parola il **Sindaco Metropolitano** che ringrazia e passa la parola al Consigliere Pietrafitta che ne ha fatto richiesta.

Interviene il **Consigliere Pietrafitta** che sentendosi tirato in causa ritiene dover ribattere al Consigliere che lo ha preceduto nell'intervento, in quanto, quella che viene valutata come scarsa produttività è stata invece una serie di attività ed incontri mirati, in cui sono stati fatti dei rilievi, dimostrando collaborazione, quindi invita il Consigliere Santisi a rivedere la valutazione data sulla delibera come scarsa produttività, in quanto il Sindaco era già stato invitato a modificare la delibera in atto di indirizzo ed a condividere e concertarne i contenuti, come già detto anche dai consiglieri Felice Calabò e Torre, e conclude ribadendo che le perplessità manifestate erano proprio finalizzate al confronto.

Prende la parola il **Sindaco Metropolitano** che introduce il Consigliere Santisi che ne ha fatto richiesta.

Interviene il **Consigliere Santisi** per chiarire il pensiero espresso che non voleva essere critico e che non reputa una perdita di tempo il dibattito, ma che la sua osservazione scaturiva dalla mancanza di alternative ai dubbi manifestati e precisa che per lui, quando una proposta non va bene si deve proporre una controproposta, altrimenti, il rischio è di essere poco produttivi, affermazione priva di implicazioni negative.

Il **Sindaco Metropolitano** ringrazia e passa la parola al Consigliere Felice Calabò che ne ha fatto richiesta.

Interviene il **Consigliere Calabò** che preso atto dell'ulteriore chiarimento del Consigliere Santisi ricorda che considerare la politica un'azienda è un errore già fatto da altri prima di lui, perché la politica non è produzione, è l'attività più nobile che un essere umano possa mettere a servizio dell'altro, i cui risultati non si possono calcolare in termini di produzione, e continua facendo rilevare che, paradossalmente, con la bocciatura della proposta in discussione forse si sta producendo un buon risultato.

Il **Sindaco Metropolitano** ringrazia e passa la parola alla Consigliera Torre

Interviene la **Consigliera Torre** per rispondere al Consigliere Santisi riferendo di condividere l'idea di migliorare la proposta, ma che ciò non significa necessariamente dover seguire la via della costituzione dell'azienda, e ricorda che era stato chiesto di trasformare la proposta in un atto di

indirizzo e concordarlo. Prosegue, dichiarando che l'alternativa migliore a quanto si intende fare con la proposta in esame è di lasciare le cose come stanno, considerato che la Città Metropolitana ha sempre gestito adeguatamente i servizi come dimostrato dai dati. E conclude ribadendo che le proposte alternative ci sono state, non riconoscendo atteggiamenti preconcetti e che produrre non significa cercare di migliorare la delibera con degli emendamenti, considerato che i presupposti che mancano non possono essere attribuiti ad un atto con degli emendamenti, per cui ritiene che la delibera debba essere ritirata.

Il **Sindaco Metropolitano** ringrazia e prima della chiusura del dibattito interviene per ricordare che il tempo per esaminare gli argomenti c'è stato e che gli emendamenti possono migliorare una delibera che è perfettibile, quindi, condivide l'idea che il tempo debba essere sfruttato per i dibattiti ma anche per portare avanti determinate istanze. Ricorda che si tratta della nascita di un'azienda e che mantenere il servizio attuale non è forse la scelta migliore per un Ente che sta investendo anche molto sui servizi sociali, quindi, la proposta in esame dà la possibilità di costituire uno strumento che sicuramente un atto di indirizzo non costituirebbe, ma rinvierebbe a valutazioni successive, pertanto, ritenuto chiuso il dibattito pone in votazione la proposta di delibera relativa alla Costituzione dell'Azienda Speciale Servizi Peloritani.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Con n. 7 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Calabrò Felice, Calabrò Giuseppe, Ferraù, Milio, Perdichizzi, Pietrafitta e Torre) su n. 14 Consiglieri compreso il Sindaco.

DELIBERA

DI NON APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto

Alle ore 20:16, il **Sindaco Metropolitano**, ringraziati i presenti, dichiara chiusa la seduta.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

predisposta dalla VII DIREZIONE “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE “SERVIZI SOCIALI PELORITANI”, APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Premesso che:

- la Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015 e ss. mm. ii., recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", ha istituito i Liberi consorzi e le Città metropolitane;
- che la Città Metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei Comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, nei quali è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- la legge regionale n. 15/2015 agli articoli 27 e 28, ha stabilito le funzioni della Città Metropolitana, tra le quali rientra la competenza in materia di servizi sociali;
- l'attribuzione alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali di compiti relativi alla gestione di servizi socio-assistenziali a favore delle persone con disabilità è regolamentata principalmente a livello regionale;
- la Legge Regionale Siciliana 5 dicembre 2016 n. 24, all'art. 6 comma 1 così recita: *“I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali, con esclusione degli enti in dissesto finanziario, garantiscono i livelli di assistenza anche con fondi propri a valere sulle assegnazioni finanziarie di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni”*;
- la Legge Regionale Siciliana 20 giugno 2019 n. 10, che con l'articolo 41 modifica l'art. 6 della L.R. n. 24/2016, così recita: Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e' sostituito dal seguente: *«2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. E' delegata alle Città metropolitane e ai liberi consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso.»*

- ulteriori interventi normativi in Sicilia includono l'articolo 109, comma 7, della Legge Regionale 15 aprile 2021 n. 9, che autorizza la Regione a finanziare progetti e servizi integrativi in favore degli studenti con disabilità, previa ricognizione delle necessità e ripartizione proporzionale alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 13 comma 3 della legge 104 del 1992 *"Leage-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"* prevede *"nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali"*;

- la legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000, art. 12, 2° comma, come integrato dall'art. 56, 36° comma della legge regionale n. 6/01, attribuisce alla competenza delle Province regionali, per l'istruzione secondaria superiore, ogni servizio di supporto organizzativo per gli alunni con disabilità od in situazione di svantaggio, ed ai comuni, per i gradi d'istruzione inferiore.

- la legge regionale n. 33/1991 all'art. 12 stabilisce che *"Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in tema di funzioni della provincia regionale, compete alla provincia regionale provvedere alla assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e per sordomuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria."*

- con D. A. n. 867 del 15/04/2003 è stato specificato l'obbligo per le Province Regionali di erogare servizi assistenziali per gli alunni non udenti e non vedenti a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia, a sostegno di una vita di relazione, dell'autonomia e comunicazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella formazione e nella istruzione professionale, con l'impiego di operatori qualificati e agenzie specializzate nel settore.

- con le circolari regionali n. 16 del 13/11/02 e n. 15 del 07/11/03 sono state emanate direttive inerenti ai servizi che le Province e i Comuni devono assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze per tutelare il diritto allo studio di tutti i soggetti con disabilità inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli Istituti Universitari, e per quanto riguarda il servizio di assistenza igienico personale, previa attestazione dei dirigenti scolastici sull'assenza di operatori scolastici qualificati e disponibili o sull'insufficienza degli stessi rispetto al numero degli alunni.

VISTO l'art. 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* riconferma la competenza per l'assistente alla comunicazione in capo alle Regioni *"Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata [...]."*

RILEVATO:

- l'obbligo per la Città Metropolitana di assicurare nell'ambito delle richiamate competenze in favore degli alunni con handicap, il servizio di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche, l'assistenza igienico-personale, previa attestazione dei dirigenti scolastici sull'assenza di operatori scolastici qualificati e disponibili o sull'insufficienza degli stessi soggetti rispetto al numero degli alunni ed alla disabilità sofferta, l'assistenza infermieristica e l'assistenza all'autonomia e comunicazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle risorse economiche impegnate dalla stessa Regione.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno sviluppare un nuovo modello gestionale basato sull'affidamento dei servizi sociali ad un'azienda speciale ai sensi dell'art. 14 del TUEL;

CONSIDERATO che i suddetti servizi sono stati gestiti, fino ad oggi, tramite affidamento in appalto;

- che vi è la necessità, in un'ottica di miglioramento dei servizi, anche al fine di ottimizzare la continuità degli operatori assegnati agli studenti, di assumere la gestione diretta dei servizi socio assistenziali di competenza istituzionale attraverso la costituzione di una Azienda speciale ai sensi dell'art.114 del TUEL, riqualificando la spesa pubblica e rendendola più efficiente, efficace e produttiva;

CHE l'Azienda Speciale viene definita in base all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, quale *“ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.... L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti ...”*;

RITENUTO che la costituzione di un'azienda speciale possa rappresentare una scelta dell'Ente per assumere la gestione diretta dei servizi socio assistenziali e continuare ad assicurare un servizio di qualità e che potrà essere estesa anche per attività aggiuntive a sostegno degli utenti con disabilità anche per attività successive alla chiusura dell'anno scolastico;

DATO ATTO che l'art 114 del Tuel così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 e dall'art. 1, comma 560, legge n. 147 del 2013 reca la disciplina applicabile alle aziende speciali (le quali sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale) e alle istituzioni (di contro, prive di personalità giuridica);

DATO ATTO:

- che l'Azienda speciale è un ente di diritto pubblico diverso dalla Città Metropolitana da cui dipende funzionalmente, con personalità giuridica che acquisisce attraverso l'iscrizione al registro delle imprese e che la Città Metropolitana rispetta l'autonomia gestionale dell'azienda;
- che deve essere amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali e comportamenti manageriali sulla base dei principi dell'economicità della congruità degli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza;
- che al carattere strumentale si ricollega alle esigenze che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l'ente locale si prefigge cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa;
- che i vincoli che legano l'Azienda speciale all'Ente sono pertanto stretti sul piano della formazione degli organi degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza così da farla ritenere elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale;
- che l'Azienda speciale, come recita il comma 4 dell'articolo 114 T.U.E.L., informa la propria attività criteri di efficacia efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti;
- che, data l'autonomia statutaria dell'Azienda speciale ad essa spetta la definizione della propria organizzazione vale a dire delle regole relative al proprio assetto strutturale, mentre l'approvazione dello statuto da parte del Consiglio Metropolitano prevista dalla legge rientra invece nella categoria dei poteri di vigilanza spettanti all'ente locale ossia di quei poteri tipici stante la natura di ente strumentale dell'Azienda speciale;
- che all'ente locale compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale;
- che la finalità dell'azienda consiste nella produzione e gestione di servizi per soddisfare i bisogni della collettività e promuovere lo sviluppo sociale culturale economico e civile della comunità locale che l'azienda ha come settore di intervento l'ambito socio assistenziale;

VALUTATO che spetta agli enti locali interessati stabilire la soluzione più idonea all'esercizio congiunto dei servizi in oggetto e che detti organismi, al di là del differente status giuridico, sono enti strumentali agli enti locali stessi, i quali conferiscono il capitale di dotazione, determinano le finalità e gli indirizzi, approvano gli atti fondamentali, esercitano la vigilanza, verificano i risultati della gestione e coprono gli eventuali costi sociali.

VISTA la relazione illustrativa in ordine alla scelta di costituire l'Azienda Speciale;

VISTO l'allegato Statuto relativo alla costituzione dell'Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani”, che la Città Metropolitana di Messina intende costituire;

VISTO l'allegato Schema di contratto di servizio;

VISTO l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come integrato dalle disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere anche sulla proposta di acquisizione/cessione di partecipazioni in società, enti, consorzi ed aziende;

CONSIDERATO che l'oggetto sociale della costituenda azienda speciale è relativo all'esercizio di attività sociali, assistenziali, di competenza della Città Metropolitana;

VALUTATO che

- la costituzione dell'azienda possa rappresentare una scelta dell'Ente per assumere la gestione diretta dei servizi socio assistenziali,
- gli obiettivi della costituenda azienda sono informati ai criteri di efficacia ed efficienza di cui all'art. 114 comma 4,

**SI PROPONE CHE
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
DELIBERI**

1. di scegliere, vista la relazione allegata sub. 1), la costituzione dell'Azienda Speciale "Servizi Sociali Peloritani" per la gestione dei servizi socio assistenziali di competenza della Città Metropolitana di Messina;

2. di approvare lo Statuto della Azienda Speciale "Servizi Sociali Peloritani" allegato alla presente proposta di deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare lo schema del contratto di servizio;

4. di conferire, il capitale di dotazione iniziale, previsto dall'art.7 dello Statuto;

5. di dare atto che l'impegno di spesa relativo al capitale di dotazione di euro 10.000, trova copertura per l'anno 2025 ad apposito stanziamento del Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 al codice 1.01.3.01.01.03.02 capitolo 3410 alla voce "Costituzione Società in house per la Gestione dei Servizi Sociali della Città Metropolitana di Messina".

La Dirigente

F.to Avv. *Anna Maria Tripodo*

Si allegano i seguenti documenti:

1. Relazione in ordine alla scelta della costituzione dell'azienda Speciale;
2. Statuto;
3. Schema contratto di servizio



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano

OGGETTO: Costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani” approvazione statuto e schema di contratto di servizio.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.’

Addì 31/10/2025

La Dirigente
F.to Avv Anna Maria Tripodo



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani” approvazione statuto e schema di contratto di servizio.

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente

X

Sulla presente proposta di delibera si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile=

Sulla presente proposta di delibera si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l’avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio

si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì 31/10/2025

Il Funzionario responsabile

F.to dott. Carmelo Di Stefano

Il DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to dott. Giuseppe Campagna

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA E L'AZIENDA SPECIALE

“SERVIZI SOCIALI PELORITANI”

Il giorno ... in Messina, nella ...

TRA

La Città Metropolitana, con sede in Messina (ME), ..., codice fiscale e partita iva 80002760835, che interviene di seguito come l’“Ente”, nella persona del ... , codice fiscale ..., nato/a a ... il ... e residente a ..., autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione che rappresenta

E

l’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani”, con sede legale in Messina (ME), Via....., codice fiscale e partita iva ..., iscritta al N. ... del ..., nella persona del Presidente/Amministratore, n.q. di Legale Rappresentante, ... , codice fiscale ... , nato/a ... il ... e residente ... ,

si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO CHE

- Con propria deliberazione consiliare ... del ... la Città Metropolitana di Messina ha disposto di costituire l’Azienda Speciale” Servizi Sociali Peloritani”, approvandone il relativo statuto;
- L’Azienda è stata costituita il ... con atto n. ... del Repertorio, registrato a ... il ... al n. ... serie ...;
- ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la costituzione dell’Azienda è finalizzata alla gestione delle politiche sociali mirate a promuovere il benessere della comunità di riferimento della Città

metropolitana, la sua coesione sociale e culturale. Scopo dell’Azienda è l’esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative, più in generale, la gestione dei servizi alla persona, in relazione alle attività di che questo ente è chiamato a svolgere.

DATO ATTO CHE

- Il presente contratto di servizio ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani” relativamente:

- 1) alla gestione dei servizi affidati dalla Città Metropolitana di Messina e ai connessi aspetti amministrativi e finanziari;
- 2) la eventuale gestione associata ed integrata degli interventi e delle attività nell’ambito delle politiche sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite dalla Città Metropolitana di Messina.

TUTTO CIO’ PREMESSO

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

- Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l’Azienda, in quanto Ente strumentale della Città Metropolitana di Messina, fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all’espletamento delle attività, sia in ordine alla rendicontazione dei servizi erogati, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
- Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l’Azienda si dota degli strumenti previsti dallo Statuto e del Piano Programma.

ART. 2 - SERVIZI AFFIDATI (RIPORTATI COME PREVISTI NELLO STATUTO)

- La Città Metropolitana di Messina affida all’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani” i seguenti servizi:
 - Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione / assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità fisici psichici e sensoriali, in possesso di certificazione di cui all’art.3 comma 3 della legge 104/92.
 - Trasporto con mezzi omologati al trasporto di alunni con disabilità e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale dal domicilio alla sede dell’Istituto Scolastico e viceversa.

- Servizi Integrativi Aggiuntivi e Migliorativi (SIAM): Assistenza igienico-personale, previa attestazione dei dirigenti scolastici sull'assenza di operatori scolastici qualificati e disponibili o sull'insufficienza degli stessi soggetti rispetto al numero degli alunni con disabilità, in possesso di certificazione di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/92 e Assistenza infermieristica;
- Assistenza mediante ricovero in convitto o semiconvitto per gli alunni con disabilità aventi diritto.
- progettazione, realizzazione e diffusione di periodici di informazione sociale con l'obiettivo di garantire adeguata informazione agli utenti ed ai cittadini in generale;
- redazione ed aggiornamento della carta dei servizi.
- L'azienda potrà svolgere, inoltre, senza alcun fine di lucro nemmeno indiretto, tutte le attività connesse, collaterali, complementari, accessorie, conseguenti ed ausiliarie ai servizi ed alle attività istituzionali sopra indicati, volte alla piena valorizzazione dei servizi socio-assistenziali e educativi e dei beni comuni connessi, nonché porre in essere tutte quelle operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dei propri scopi sociali.
- La Città Metropolitana di Messina si riserva di affidare ulteriori servizi o progetti nell'ambito dei settori di intervento socio-assistenziale e socio-educativo così come descritti all'art 4 dello statuto dell'Azienda Speciale. L'Azienda non potrà in ogni caso attivare ulteriori servizi senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.
- I servizi saranno svolti nel rispetto del numero massimo di utenti, in funzione delle somme che la Città Metropolitana di Messina trasferirà all'Azienda nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio.

ART. 3 - PRESTAZIONI DELL'AZIENDA

- Le prestazioni, per ciascuno dei servizi affidati di cui all'art. 2, rese dall'Azienda Speciale dovranno svolgersi nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi socio-assistenziali.
- Nell'ambito dei servizi affidati, l'Azienda Speciale ricerca, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a consentirle il perseguitamento delle proprie finalità con le altre Pubbliche Amministrazioni nazionali, regionali e/o locali, la Regione Siciliana, l'Azienda Sanitaria Provinciale.
- Nell'ambito dei servizi affidati l'Azienda Speciale si rapporta con tutte le realtà sociali e di volontariato esistenti sul territorio.

ART. 4 - CARATTERE DEI SERVIZI, STANDARD E OBIETTIVI

- I rapporti tra l’Azienda e gli utenti dei servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dalla “Carta dei Servizi”, quale strumento fondamentale finalizzato al controllo ed alla pubblicizzazione dei servizi prestati. In particolare, la Carta deve assicurare l’informazione all’utenza circa i parametri dei livelli dei servizi a garanzia della qualità ed esplicitare gli obiettivi di miglioramento previsti in relazione ai relativi impegni assunti.
- I servizi oggetto dell’affidamento sono da considerarsi servizi pubblici: pertanto la loro erogazione da parte dell’Azienda Speciale dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa. L’Azienda si impegna ad erogare le prestazioni ed i servizi nel pieno rispetto della normativa europea, nazionale, regionale e della deontologia professionale degli operatori addetti, nonché secondo i principi di egualianza degli utenti, imparzialità, obiettività, continuità e regolarità dell’attività. L’Azienda, nell’espletamento dei servizi e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna, compatibilmente con le risorse finanziarie possedute, al perseguitamento dei seguenti obiettivi:
 - a. sviluppare un’azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, per raggiungere un livello qualitativo idoneo a garantire la soddisfazione dell’utente;
 - b. realizzare ogni atto volto alla salvaguardia dei posti di lavoro, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio umano e di conoscenza degli operatori che hanno prestato la propria professionalità, tenuto conto dei vigenti contratti collettivi nazionali, nonché dei contratti integrativi territoriali ed aziendali ed anche dei contratti individuali ed altresì delle normative vigenti;
 - c. valorizzare le risorse umane, accrescendo la professionalità degli operatori attraverso interventi di formazione per il possesso di conoscenze teoriche aggiornate, di abilità tecniche e/o manuali, di capacità comunicative e relazionali;
 - d. offrire a tutto il personale la disponibilità delle risorse organizzative e tecniche necessarie ad un corretto esercizio delle proprie competenze;
 - e. garantire agli utenti uguaglianza, imparzialità, continuità del servizio, diritto di scelta di partecipazione, rispetto dei tempi;
 - f. misurare la qualità percepita in un’ottica di miglioramento e piena soddisfazione degli utenti.

- L’Azienda si impegna a vigilare sul personale impiegato nei servizi affidati al fine di garantire alti livelli di qualità.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

- Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.
- In ogni caso, alla sua naturale scadenza, il contratto si intenderà prorogato di diritto senza soluzione di continuità sino al suo formale rinnovo.
- L’Azienda deve svolgere i servizi affidati senza soluzione di continuità anche nelle more del tempo che intercorre tra il contratto scaduto e il nuovo contratto.

ART. 6 - DISCIPLINA GENERALE DEGLI AFFIDAMENTI

- Con l’affidamento, l’Azienda è unica responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione dei servizi di cui all’art. 2, nell’osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto di servizio.
- L’Azienda è, pertanto, unica responsabile dell’organizzazione delle attività finalizzate all’erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. L’attività dell’Azienda sarà improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- L’Azienda assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali ecc. inerenti alla gestione dei servizi.
- In particolare, per effetto del presente contratto e per l’intera durata dell’affidamento, l’Azienda si impegna, distintamente per ogni servizio affidato, a garantire le prestazioni indicate negli articoli del presente contratto.
- L’Azienda annualmente effettuerà un’indagine volta a misurare la qualità percepita dei Servizi erogati ed il grado di soddisfazione degli utenti, attraverso la costruzione di indicatori qualitativi e quantitativi. Nell’indagine si dovrà dare evidenza degli eventuali reclami ricevuti e dei disservizi verificatisi, e delle azioni adottate per la risoluzione dei problemi segnalati e loro esito.

ART.7 - OBBLIGHI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

- La Città Metropolitana di Messina nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e dell’interesse della collettività, si impegna a garantire all’Azienda le condizioni necessarie

ad un efficiente espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto ed a fornire supporto all’Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione e a comunicare all’Azienda tutte le attività poste in essere che possano incidere sulla gestione del servizio. La Città Metropolitana di Messina, inoltre, mette a disposizione del personale dell’Azienda, sostenendone i relativi oneri, i supporti logistici ed informatici necessari, per l’espletamento delle attività di cui al presente contratto.

- La Città Metropolitana di Messina, si obbliga altresì a:
 - concedere all’Azienda in comodato gratuito gli immobili di proprietà della Città Metropolitana, individuati nell’allegato ... del presente contratto;
 - provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà della Città metropolitana di Messina, concessi in comodato gratuito all’Azienda secondo quanto sancito dal Codice civile, la cui manutenzione ordinaria rimane in capo all’Azienda;
 - conferire in comodato d’uso gratuito all’Azienda, i beni mobili costituenti arredi, attrezzature, macchine elettroniche, impianti, ecc., di proprietà della Città Metropolitana di Messina per la gestione dei relativi servizi;
- La Città Metropolitana di Messina si impegna nei confronti dell’Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto. In particolare, spettano all’Ente:
 - la definizione degli indirizzi e delle priorità atte ad orientare la definizione del Piano programma e dei successivi atti di programmazione dell’Azienda;
 - il monitoraggio dei risultati conseguiti dall’Azienda rispetto agli obiettivi programmati e la qualità dei servizi erogati sulla base della relazione trimestrale prodotta;
 - in caso di rilevate inefficienze, qualora non vengano raggiunti i livelli di qualità richiesti ed attesi si procederà ai sensi del successivo art. 12;
 - il supporto all’Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione.

ART. 8 - CORRISPETTIVI DEI SERVIZI EROGATI DALL’AZIENDA SPECIALE

- Si conviene che i corrispettivi relativi alla copertura dei costi di ciascun servizio reso, al netto della compartecipazione, laddove prevista, vengano versati a seguito della presentazione della

fattura delle prestazioni rese.

- La Città Metropolitana di Messina, in relazione a proprie specifiche esigenze, potrà stanziare in bilancio ed erogare all’Azienda ulteriori somme a copertura dei costi:
 - di un maggior volume di servizi oltre quelli assicurati dall’Azienda con i fondi trasferiti;
 - di ulteriori servizi non essenziali ma che riterrà, con separato atto scritto, di voler istituire e affidare in gestione all’Azienda;
 - adeguamenti contrattuali che saranno convenuti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro o territoriale.
- L’Azienda si obbliga a garantire il rispetto del principio di economicità della gestione inteso quale mantenimento:
 - dell’equilibrio economico con riferimento ai proventi ed ai costi;
 - dell’equilibrio finanziario, con riferimento alle entrate e alle uscite.
- Le singole componenti di ricavo e di costo devono essere poste a raffronto con quelle del corrispondente bilancio preventivo e del precedente conto consuntivo, evidenziando eventuali scostamenti.
- L’Azienda si obbliga ad attuare scelte di convenienza organizzativa e risparmi sulla spesa corrente, ivi incluso la compressione delle strutture di costo, anche derivanti dalla voce del personale, senza che questi contrastino con i servizi da erogare e la qualità attesa.
- La Città Metropolitana di Messina si impegna a sostenere i “costi sociali” derivanti dagli obblighi di servizio imposti alla Azienda per finalità di carattere sociale attraverso il fondo di dotazione previsto dallo Statuto. I costi sociali saranno definiti in via preventiva nell’ambito della programmazione finanziaria che dovrà predisporre l’Azienda.

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

- L’Azienda si impegna:
 - a garantire che al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi di cui al presente contratto, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti e ad assicurare per il personale in servizio, il tassativo rispetto delle norme in materia fiscale, infortunistica e

sanitaria. Per quanto attiene alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, è obbligatorio indicare il R.S.P.P. con obbligo di coordinamento delle attività;

- a sottoporre il personale alle visite mediche propedeutiche;
- a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- effettuare tutte le iniziative formative ed informative necessarie per il miglioramento delle condizioni e della tutela della salute dei lavoratori, concordando l'eventuale partecipazione degli stessi ad iniziative avviate dall'Azienda così come previsto dalla normativa vigente;
- il personale dell'Azienda sarà assunto con contratto di diritto privato, come stabilito dall'art. 22 dello Statuto, previa procedura concorsuale ai sensi di legge..

ART. 10 - OBBLIGHI DI CARATTERE GENERALE

- L'Azienda Speciale, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga inoltre:
 - a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del contratto, con particolare riguardo a quelle sulla prevenzione incendi;
 - a garantire la totale estraneità dell'Ente da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;
 - ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo svolgimento dei servizi, ivi incluso al reintegro di eventuali beni, mobili, suppellettili danneggiati, distrutti o usurati;
 - ad applicare il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in caso di acquisizione di beni, servizi e lavoro;
 - ad osservare gli obblighi in materia di trasparenza in applicazione del D.lgs. n. 33/2013, nonché, in materia di protezione dati personale in applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in materia di anticorruzione in applicazione del D.lgs. n.190/12, modificato dal D.lgs. n. 97/2016;
 - nominare il Responsabile della protezione dati in attuazione del regolamento U.E. n.

679 del 27/4/2016 e delle eventuali disposizioni dell'ordinamento nazionale in merito;

ART. 11 - RESPONSABILITÀ – LIMITI E COPERTURE ASSICURATIVE

- Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all'Azienda o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l'Azienda ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori. In ogni caso l'Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di qualunque evento dannoso si sia verificato nel corso dell'esecuzione delle attività e/o interventi di cui al presente contratto.
- L'Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall'Azienda, imputabili alla Città Metropolitana nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
- L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) alla Città Metropolitana, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da garanzie assicurative stipulate alla Città Metropolitana.

ART. 12 – DIFFIDE

- Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, La Città Metropolitana di Messina dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito.
- La diffida, da inviarsi mediante posta certificata, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento.
- Entro il termine indicato, l'Azienda dovrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

ART. 13 – MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE

- Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 8, i corrispettivi dovuti all'Azienda Speciale saranno finanziati mediante:

- trasferimenti della Città Metropolitana, dei quali una quota non superiore al 15% relativamente ai costi di gestione e indiretti per i servizi resi nell'ambito del presente contratto di servizio;
 - i contributi e/o finanziamenti erogati da altri enti pubblici;
 - la contribuzione dell'utenza (compartecipazione) che, ove prevista, è riscossa dall'Azienda direttamente e poi riversata all'Ente.
- I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati, funzionali alla determinazione del corrispettivo a carico della Città Metropolitana saranno stabiliti ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell'Azienda Speciale. Le Parti concordano altresì sul ricorrere al tasso forfettario di cui all' art. 68 paragrafo 1 lett. B del rdc per la rendicontazione dei costi indiretti calcolati come il 15% dei costi diretti del personale.

ART. 14 – CONTROVERSIE

- Ogni controversia tra La Città Metropolitana di Messina e l'Azienda Speciale, in ordine all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione del presente contratto e/o dello Statuto dell'Azienda è rimessa alla determinazione della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Messina.

ART. 15 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE

- Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
- Le spese conseguenti alla registrazione saranno a carico del richiedente.

ART. 16 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

**RELAZIONE IN ORDINE ALLA SCELTA DI
COSTITUIRE L'AZIENDA SPECIALE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA DENOMINATA
"SERVIZI SOCIALI PELORITANI"**

Le politiche sociali rappresentano l'insieme di interventi pubblici volti a garantire il benessere dei cittadini, ridurre le disuguaglianze e promuovere una società più equa e inclusiva, oltre a garantire ai cittadini standard elevati di welfare e rispondere con efficacia a bisogni sociali sempre più diversificati e complessi.

Nel contesto della Città Metropolitana di Messina emerge la necessità di sviluppare un modello pubblico di gestione dei servizi nell'ambito delle politiche sociali, basato su continuità, qualità, prossimità e attenzione ai bisogni emergenti, attraverso l'affidamento alla costituenda Azienda Speciale denominata "Servizi Sociali Peloritani".

L'Azienda Speciale si configura come un modello attuale per la gestione dei servizi pubblici caratterizzata da una fisionomia orientata al perseguitamento di obiettivi di qualità ed efficienza gestionale in grado dunque di fornire un livello essenziale di servizi a favore della comunità locale.

Ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), «l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale (...). L'azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico. E' infatti, tramite essa, che l'Ente persegue i propri fini istituzionali, insiti nell'erogazione di un servizio pubblico, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale.

Le Aziende Speciali possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione: l'azienda speciale gode di autonomia (che l'art. 114, comma 1, TUEL, definisce opportunamente "imprenditoriale") ma la sua attività è diretta e orientata dall'ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l'ente ha con un proprio organo.



Con specifico riferimento alla disciplina dettata dal D.Lgs. 36/2023 l'azienda speciale, per le caratteristiche precedentemente esposte, è il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso.

La scelta di affidare i servizi alla costituenda Azienda Speciale "Servizi Sociali Peloritani" risponde a tre obiettivi principali:

- **Maggiore controllo e democraticità:** affidare ad Azienda Speciale consente all'Ente pubblico di esercitare un controllo diretto sia sulle modalità operative che sugli *standard* qualitativi, assicurando maggiore trasparenza e responsabilità verso la cittadinanza.
- **Garanzia del diritto di cittadinanza:** una gestione diretta permette di garantire servizi omogenei e di elevata qualità su tutto il territorio di competenza della Città Metropolitana, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118 Cost.).
- **Capacità di risposta ai bisogni complessi:** una gestione diretta offre una flessibilità organizzativa che i modelli esternalizzati difficilmente riescono a garantire, e consente di rispondere più tempestivamente a dinamiche socioeconomiche mutevoli.

L'ambizioso obiettivo di attuare nuove politiche di welfare atte ad interloquire con il principale agente del cambiamento, la persona, guidandola nella riscoperta di quel potenziale inespresso di risorse necessarie ad attivare reali processi di autodeterminazione e cambiamento individuale e sociale, di cui tutta la comunità di riferimento possa beneficiare in termini di impatto generato, ci pone verso una prospettiva realmente generativa, costruita sulla logica della responsabilizzazione e ispirata da un principio: la centralità della persona.

L'Azienda può operare su un doppio livello, quello dell'integrazione dei processi di accompagnamento e cura (presa in carico globale della persona) e quello dell'integrazione delle strategie organizzative in una visione comunitaria del welfare, sorretto da valori irrinunciabili quali la socialità, la fiducia, l'identità, la cittadinanza, la partecipazione, l'inclusione.

PRESENTAZIONE SERVIZI IN APPALTO A CARICO DEL BILANCIO: numero e descrizione delle unità di personale impegnato nei servizi nell'ambito delle politiche sociali

- **Assistenza Autonomia e Comunicazione (AAC)** in favore di alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale, in possesso di certificazione di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

COMPETENZA: Regione Siciliana.

La Città Metropolitana di Messina provvede all'affidamento del servizio.

L'operatore A.S.A.C.O.M. assiste lo studente nel suo percorso scolastico, relazionale e di studio individuale, nonché nella promozione dell'autonomia, della comunicazione e dell'integrazione. Collabora alla realizzazione di attività di apprendimento, sviluppo e recupero funzionale, finalizzate al raggiungimento di competenze comunicative, linguistiche e relazionali tra docenti, alunni e gruppo classe.

Il servizio è destinato, attualmente, a 505 beneficiari (490 + 15 ciechi e sordomuti) e prevede il supporto scolastico e l'assistenza diretta con un organico di 505 risorse umane per 18 ore settimanali o 30 ore settimanali per ciechi e sordomuti.

Il costo complessivo del servizio per anno scolastico è pari a € 8.915.418,79.

- **Servizi Integrativi Aggiuntivi e Migliorativi (SIAM):**

Assistenza igienico personale (AIP), previa attestazione dei dirigenti scolastici sull'assenza di operatori scolastici qualificati e disponibili o sull'insufficienza degli stessi soggetti rispetto al numero degli alunni con certificazione di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

COMPETENZA: Stato e, per scelta politica, anche Regione Siciliana.

La Città Metropolitana di Messina provvede all'affidamento del servizio.

Il servizio di assistenza igienico personale (AIP) rappresenta un supporto fondamentale per l'autonomia e il benessere degli studenti con disabilità, garantendo interventi di cura personale durante l'orario scolastico.

Attualmente, la Città Metropolitana di Messina assicura tale servizio a favore di 206 beneficiari, attraverso l'impiego di 73 operatori OSA (58 per 30 ore settimanali e 15 per 24 ore settimanali). Gli operatori sono impiegati a copertura dell'intero calendario scolastico,

con un'intensità che riflette le necessità dei singoli beneficiari e delle istituzioni scolastiche coinvolte, con rapporto operatore/alunno 1:4/5.

Il costo complessivo del servizio per anno scolastico è pari a € 1.556.228,32.

Assistenza infermieristica

COMPETENZA: Regione Siciliana.

La Città Metropolitana di Messina provvede all'affidamento del servizio.

L'Assistenza infermieristica è l'insieme delle cure e interventi sanitari forniti da un infermiere professionale con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di salute degli studenti con disabilità durante l'orario scolastico.

Attualmente, il servizio di Assistenza infermieristica viene erogato dalla Città Metropolitana di Messina a favore di 3 beneficiari, attraverso l'impiego di 3 infermieri, per un totale di 9 ore al giorno.

Il costo complessivo del servizio per anno scolastico è pari a € 64.552,95

- **Trasporto** con mezzi omologati al trasporto di disabili e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale dal domicilio alla sede dell'Istituto scolastico e viceversa.

COMPETENZA: Città Metropolitana di Messina.

Nel sistema dei servizi di inclusione scolastica offerti dalla Città Metropolitana di Messina di grande rilevanza per garantire la mobilità sociale e quindi l'accesso ai servizi, è il servizio di trasporto per alunni con disabilità. Si tratta di un supporto logistico essenziale, che consente a numerosi studenti di poter frequentare regolarmente la scuola, superando le barriere legate alla mobilità.

Attualmente, il servizio viene garantito a 276 beneficiari, distribuiti sul territorio metropolitano, grazie al lavoro quotidiano di 59 autisti e 59 accompagnatori, ciascuno dei quali opera per 24 ore settimanali. Il servizio copre le fasce orarie di ingresso e uscita dalle scuole, garantendo puntualità, sicurezza e continuità.

Il costo complessivo del servizio per anno scolastico è pari a € 2.401.143,70.

- **Assistenza mediante ricovero in convitto per gli studenti con disabilità aventi diritto (L. n. 33/1991 e L. n. 24/2016 art. 6).**
- **Redazione ed aggiornamento della carta dei servizi.**

INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI MEDIANTE CREAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE

La creazione di un'Azienda Speciale per l'internalizzazione dei servizi attualmente erogati nasce dall'esigenza di ottimizzare l'organizzazione dei servizi e valorizzare al meglio le risorse umane disponibili.

- **Formazione e sviluppo delle competenze interne.**

L'internalizzazione del servizio consentirà di realizzare una formazione continua e integrata degli operatori tramite collaborazioni con università locali (es. Università di Messina) e centri di formazione specializzati, puntando sulla professionalizzazione e aggiornamento costante delle figure interne.

- **Confronto sistematico con *benchmark* (o insiemi di dati presi come parametri di riferimento) esterni.**

Implementare un osservatorio periodico annuale al fine di garantire costante competitività e standard qualitativi elevati dei servizi.

In sintesi i miglioramenti sono i seguenti:

- **Maggiore rapidità decisionale e capacità di adattamento:** la struttura aziendale permetterà di rispondere in tempi più brevi con interventi mirati e flessibili rispetto ai vincoli della macchina amministrativa.
- **Migliore coordinamento e sinergia tra servizi:** l'azienda potrà integrare e armonizzare i servizi attualmente frammentati, garantendo un percorso unitario per i fruitori dei servizi.
- **Potenziamento della qualità e della professionalità:** sarà possibile investire in formazione continua, aggiornamento normativo e crescita professionale, aumentando il livello qualitativo degli interventi.
- **Capacità di intercettare finanziamenti esterni:** l'azienda potrà candidarsi autonomamente a bandi regionali, nazionali ed europei, portando nuove risorse sul territorio e sviluppando progetti innovativi.
- **Continuità e stabilità dei servizi:** la gestione attraverso un'azienda consentirà una programmazione pluriennale, superando la frammentarietà e l'incertezza.

Proposta Strategica e indicazioni operative

Per la concreta implementazione della proposta progettuale "Servizi Sociali Peloritani", si suggeriscono le seguenti linee operative aggiuntive in riferimento diretto al progetto in corso:

- Razionalizzazione livelli inquadramento e sinergie operative. Si propone di adottare un sistema di inquadramento che ottimizzi le risorse, integrando ruoli operativi secondo livelli contrattuali specifici (CCNL Cooperative Sociali). Tale processo consentirà anche di razionalizzare i costi di coordinamento e amministrativi, valorizzando le competenze interne acquisite nel progetto "Servizi Sociali Peloritani".
- Pianificazione gestionale e controllo integrato (cruscotto digitale). Coerentemente al nostro progetto, è consigliata l'implementazione di un sistema digitale avanzato di monitoraggio gestionale ("cruscotto digitale"), che permetta alla Città Metropolitana e alla nascente Azienda Speciale di:
 - monitorare in tempo reale il costo per utente e l'efficienza degli interventi;
 - identificare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto al PEF;
 - garantire massima trasparenza finanziaria e organizzativa anche nei confronti degli utenti e della cittadinanza.

Il modello dell'affidamento all'Azienda Speciale risponde pienamente anche ai seguenti parametri strategici aggiuntivi:

- Miglioramento della connettività: garantisce un miglior coordinamento e interconnessione tra i diversi servizi, facilitando la comunicazione e la gestione integrata delle risorse.
- Cooperazione e sinergie: promuove una migliore collaborazione tra la Città Metropolitana, istituzioni formative e risorse comunitarie, sfruttando al meglio le competenze e le risorse esistenti.
- Futuri sviluppi tecnologici: consente l'adozione e l'integrazione di soluzioni innovative e tecnologie avanzate per la gestione e il monitoraggio dei servizi sociali.
- Rispondenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità: il modello proposto rispetta pienamente i criteri stabiliti dalla normativa vigente, assicurando un uso ottimale delle risorse in relazione agli obiettivi prefissati.

Il costo complessivo dei servizi **ESTERNALIZZATI**, per l'intero anno scolastico (gg. 207/n. 34 settimane), come da PRENOTAZIONE DI SPESA, è così suddiviso:



SERVIZI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI intero anno scolastico (gg. 207/n. 34 settimane)
ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE (AAC)	€ 8.915.418,79
ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE (AIP)	€ 1.556.228,32
ASSISTENZA INFERMIERISTICA - Affidamento diretto	€ 64.552,95
TRASPORTO	€ 2.401.143,70
TOTALE (Iva 5% inclusa)	€ 12.937.343,76

Il costo complessivo dei servizi **INTERNALIZZATI**, per l'intero anno scolastico (gg. 207/n. 34 settimane), è così suddiviso*:

SERVIZI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI INTERNALIZZATI intero anno scolastico (gg. 207/n. 34 settimane)
ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE (AAC)	€ 7.129.371,60
ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE (AIP)	€ 1.440.852,00
ASSISTENZA INFERMIERISTICA - Affidamento diretto	€ 37.622,70
TRASPORTO	€ 1.874.245,92
Spese generali forfettarie : (noleggio e/o acquisto mezzi, carburante, DPI, eventuale nomina D.G., Revisori,CDA) - inclusa IVA 5%	€ 1.785.000,00
TOTALE (Iva 5% inclusa)	€ 12.267.092,22

*I costi dei servizi **INTERNALIZZATI**, sono stati calcolati su 34 settimane pari a 207 giorni (intero anno scolastico). Pertanto gli ulteriori costi, per eventuali servizi aggiuntivi che si erogheranno nei periodi successivi alla chiusura delle scuole, saranno distintamente quantificati.

Dettaglio costi: esternalizzazione vs affidamento dei servizi all'Azienda Speciale.

I servizi sociali sono stati affidati finora a cooperative sociali tramite procedure di evidenza pubblica e ove consentito dalla legge, in relazione all'importo, tramite affidamenti diretti.

Fino ad oggi il costo orario considerato nella predisposizione degli atti di gara è il costo massimo, così come indicato dalle Tabelle Ministeriali - Cooperative Sociali, tenuto conto che l'Ente appaltante deve mettere la ditta aggiudicataria nelle condizioni di corrispondere ai lavoratori il massimo previsto e non può entrare nel merito delle scelte aziendali.

E' da considerare, comunque, che con il sistema dell'appalto il costo subisce certamente una riduzione, stante che, oltre al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, il pagamento viene corrisposto per il servizio effettivamente reso, quindi le giornate di chiusura scuola, previste da calendario scolastico regionale o a seguito di ordinanze sindacali, ecc., non vengono contabilizzate.

Si rappresenta che la natura dei servizi offerti agli studenti con disabilità per assicurare il diritto allo studio è collegata alla durata dell'anno scolastico e non presenta il requisito della continuità temporale.

Da informazioni assunte con riferimento all'esperienza dell'Azienda "Messina Social City", operativa presso il Comune di Messina da alcuni anni, si è potuto evincere che, stante l'incomprimibilità del minimo retributivo, il costo orario complessivo dei dipendenti assunti, può subire riduzioni significative dettate da aspetti legati all'organizzazione aziendale .

L'internalizzazione presenta gli indubbi ed innegabili vantaggi già elencati sotto la voce: "miglioramenti attesi".

La flessibilità operativa che caratterizza l'Azienda Speciale e l'utilizzo di logiche di economia di scala permette di garantire ai cittadini una diffusione omogenea dei servizi a livello territoriale, un'erogazione continua degli stessi (senza i rischi connessi alle periodiche gare d'appalto che talvolta si sono concluse con "asta deserta") e la garanzia di personale competente.

Il ruolo svolto dall'Azienda speciale, il suo essere ente strumentale, non si riduce dunque ad una mera possibilità di delega e supplenza da parte dell'Ente Locale ma rappresenta invece un modello di gestione dei servizi alla persona su cui investire, per promuovere il sistema di welfare e valorizzarne le potenzialità del territorio.

Il cambiamento radicale nell'organizzazione dei servizi che questa Amministrazione vuole

operare, avverrà con un nuovo modello gestionale in grado di assicurare l'innovazione sociale in relazione al fabbisogno degli utenti offrendo servizi aggiuntivi, da programmare, nei periodi successivi alla chiusura delle scuole.

L'Azienda Speciale, previo concorso, sarà comunque tenuta ad assumere personale a tempo indeterminato; si precisa tuttavia che non tutti gli assunti potrebbero essere impiegati a tempo pieno, poiché potrebbero essere previste forme di part-time.

Di conseguenza, l'Azienda dovrà sostenere i relativi costi anche nel periodo compreso tra la conclusione dell'anno scolastico e l'inizio di quello successivo.

Durante tale periodo, il personale potrà essere utilmente impiegato in attività ricreative e di supporto rivolte alle famiglie di ragazzi con disabilità.

Prima di concludere, si ricorda che l'affidamento dei servizi in questione alla propria azienda speciale non contrasta col diritto dell'Unione Europea, atteso che tale affidamento è conforme, all'art. 2, comma 1, ultimo periodo della Dir. n. 2014/23, secondo il quale le autorità pubbliche *"possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni"*.

Tenuto conto di quanto evidenziato nei precedenti prospetti, internalizzando i servizi, si può preventivare un risparmio di € 670.251,54 su gg. 207/n. 34 settimane (intero anno scolastico).

Per mera trasparenza, si riporta, di seguito, anche la tabella relativa al costo del personale anche per 52 settimane (anno solare).

Il costo complessivo dei servizi INTERNALIZZATI, per n. 52 settimane (anno solare), è così suddiviso*:

SERVIZI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA	COSTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI INTERNALIZZATI n. 52 settimane (anno solare)
ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE (AAC)	€ 10.903.744,80
ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE (AIP)	€ 2.203.656,00
ASSISTENZA INFIERIERISTICA - Affidamento diretto	€ 57.540,60
TRASPORTO	€ 2.866.493,76
Spese generali forfettarie (noleggio, mezzi, carburante, DPI, Direttore generale, Consiglio di Amministrazione, Revisori Conti, altre spese...) - inclusa IVA 5%	€ 1.785.000,00
TOTALE (Iva 5% inclusa)	€ 17.816.435,16

SERVIZI ESTERNALIZZATI (GARE D'APPALTO) - COSTI PER SERVIZIO - PRENOTAZIONE PER INDIZIONE GARE intero anno scolastico* (gg. 207/n. 34 settimane)		
ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE (AAC)	€	8.915.418,79
ASSISTENZA IGienICO PERSONALE (AIP)	€	1.556.228,32
ASSISTENZA INFERMIERISTICA - Affidamento diretto	€	64.552,95
TRASPORTO	€	2.401.143,70
TOTALE (iva 5% inclusa)	€	12.937.343,76

* I costi dei servizi ESTERNALIZZATI, per anno scolastico, sono stati calcolati sulla base degli importi da PRENOTARE per indire le gare d'appalto.

SERVIZI INTERNALIZZATI - PIANO DEI COSTI su 34 settimane pari a 207 giorni (intero anno scolastico)						
UNITA'	QUALIFICA	LIVELLO	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE	PAGA ORARIA	TOTALE ANNO SCOLASTICO (gg. 207)
490	ASACOM	D2	18	34	€ 22,62	6.783.285,60
15	ASACOM (per ciechi e sordomuti)	D2	30	34	€ 22,62	346.086,00
1	INFERMIERE (h. 8/giorno)	D2 con I.P.	30	34	€ 24,59	25.081,80
1	INFERMIERE (h. 2/giorno)	D2 con I.P.	10	34	€ 24,59	8.360,60
1	INFERMIERE (h. 1/giorno)	D2 con I.P.	5	34	€ 24,59	4.180,30
58	OSA	C1	30	34	€ 20,18	1.193.848,80
15	OSA	C1	24	34	€ 20,18	247.003,20
59	AUTISTI	B1	24	34	€ 18,75	902.700,00
59	ACCOMPAGNATORI	C1	24	34	€ 20,18	971.545,92
TOTALE COSTO DEL PERSONALE INTERNO					€	10.482.092,22
Spese generali forfettarie (noleggio mezzi, carburante, DPI, Direttore generale, Consiglio di Amministrazione, Revisori Conti, altre spese...)					€	1.700.000,00
IVA 5%					€	85.000,00
TOTALE SPESE GENERALI					€	1.785.000,00
TOTALE (iva inclusa)					€	12.267.092,22

SERVIZI INTERNALIZZATI - RIEPILOGO COSTI PER SERVIZIO su 34 settimane pari a 207 giorni (intero anno scolastico)		
ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE (AAC)	€	7.129.371,60
ASSISTENZA IGienICO PERSONALE (AIP)	€	1.440.852,00
ASSISTENZA INFERMIERISTICA - Affidamento diretto	€	37.622,70
TRASPORTO	€	1.874.245,92
Spese generali forfettarie (noleggio mezzi, carburante, DPI, Direttore generale, Consiglio di Amministrazione, Revisori Conti, altre spese...) - inclusa IVA 5%	€	1.785.000,00
TOTALE (iva inclusa)	€	12.267.092,22

I costi dei servizi INTERNALIZZATI sono stati calcolati su 34 settimane pari a 207 giorni (intero anno scolastico). Pertanto, gli ulteriori costi, per eventuali servizi aggiuntivi che si erogheranno nei periodi successivi alla chiusura delle scuole, saranno distintamente quantificati.

Per mera trasparenza, si riporta, di seguito, la tabella relativa al costo del personale anche per 52 settimane (anno solare):

SERVIZI INTERNALIZZATI - PIANO DEI COSTI su 52 settimane pari a 365 giorni (anno solare)						
UNITA'	QUALIFICA	LIVELLO	ORE SETTIMANALI	N. SETTIMANE	PAGA ORARIA	TOTALE ANNO SOLARE (gg. 365)
490	ASACOM	D2	18	52	€ 22,62	€ 10.374.436,80
15	ASACOM (per ciechi e sordomuti)	D2	30	52	€ 22,62	€ 529.308,00
1	INFERMIERE (h. 6/giorno)	D2 con I.P.	30	52	€ 24,59	€ 38.360,40
1	INFERMIERE (h. 2/giorno)	D2 con I.P.	10	52	€ 24,59	€ 12.786,80
1	INFERMIERE (h. 1/giorno)	D2 con I.P.	5	52	€ 24,59	€ 6.393,40
58	OSA	C1	30	52	€ 20,18	€ 1.825.886,40
15	OSA	C1	24	52	€ 20,18	€ 377.769,60
59	AUTISTI	B1	24	52	€ 18,75	€ 1.380.600,00
59	ACCOMPAGNATORI	C1	24	52	€ 20,18	€ 1.485.893,76
TOTALE COSTO DEL PERSONALE INTERNO					€	€ 16.031.435,16
Spese generali forfettarie (noleggio mezzi, carburante, DPI, Direttore generale, Consiglio di Amministrazione, Revisori Conti, altre spese...)					€	€ 1.700.000,00
IVA 5%					€	€ 85.000,00
TOTALE SPESE GENERALI					€	€ 1.785.000,00
TOTALE (iva inclusa)					€	€ 17.816.435,16

SERVIZI INTERNALIZZATI - RIEPILOGO COSTI PER SERVIZIO su 52 settimane pari a 365 giorni (anno solare)		
ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE (AAC)	€	10.903.744,80
ASSISTENZA IGienICO PERSONALE (AIP)	€	2.203.656,00
ASSISTENZA INFERMIERISTICA - Affidamento diretto	€	57.540,60
TRASPORTO	€	2.866.493,76
Spese generali forfettarie (noleggio mezzi, carburante, DPI, Direttore generale, Consiglio di Amministrazione, Revisori Conti, altre spese...) - Inclusa IVA 5%	€	€ 1.785.000,00
TOTALE (iva inclusa)	€	€ 17.816.435,16



**STATUTO DELLA
AZIENDA SPECIALE
“SERVIZI SOCIALI PELORITANI”**

TITOLO 1 - NATURA ED ATTIVITA' DELL'AZIENDA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- E' costituita dalla Città Metropolitana di Messina l'Azienda Speciale "Servizi Sociali Peloritani " (di seguito definita Azienda), disciplinata nel rispetto della normativa prevista dall'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000.
- La sede legale dell'Azienda Speciale è fissata nel Comune di Messina presso la sede della Città Metropolitana ; con deliberazione del CdA, possono essere istituite sedi operative in luoghi diversi.
- L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Azienda coincidono con il territorio della Città Metropolitana per i servizi alla persona di competenza di quest'ultima.
- Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Natura giuridica

- L'Azienda Speciale denominata "Servizi Sociali Peloritani " è istituita e disciplinata nel rispetto della normativa prevista dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e regolamentata dal presente Statuto.
- L'Azienda è ente strumentale economico della Città Metropolitana di Messina dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria, gestionale e negoziale, secondo quanto stabilito dalle normative statali, regionali, dalle norme statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.
- L'Ente rispetta l'autonomia gestionale dell'Azienda, che deve essere amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali e comportamenti manageriali, sulla base dei principi dell'economicità, della congruità degli obiettivi, dell'efficacia e dell'efficienza.
- L'Azienda non ha finalità di lucro ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Gli eventuali avanzi di gestione sono finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici gestiti dall'Azienda.
- Il Consiglio Metropolitano determina gli indirizzi generali, approva gli atti fondamentali, conferisce il capitale di dotazione, approva la copertura di eventuali oneri sociali e controlla i risultati in base agli obiettivi generali.
- L'Azienda può aderire alle associazioni nazionali delle aziende speciali per i servizi pubblici degli Enti Locali, nei settori specifici di cui all'oggetto sociale.
- L'Azienda, al fine di soddisfare esigenze riconducibili alla comunità locale per il perseguimento delle finalità imprenditoriali previste nel Piano-Programma, può svolgere le proprie attività al di fuori dei confini del territorio metropolitano di Messina . In tale ipotesi l'amministrazione delibererà preventivamente l'estensione dell'attività dei servizi al territorio di altri Enti previa stipulazione con i medesimi di apposita convenzione.
- I rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l' Azienda per la gestione dei servizi conferiti sono regolati da apposito contratto di servizio.

Art. 3 – Scopo, finalità e principi

1. Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative, e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dell'Ente e per ulteriori attività appositamente individuate nel piano-programma, (vedi art. 7

Contratto di Servizio).

2. L’Azienda promuove la socializzazione, l’inclusione e il benessere della persona ed il rispetto dell’ambiente come fattore di coesione sociale e di arricchimento culturale.

3. I servizi istituzionali facenti capo all’Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione avente diritto residente nel territorio della Città Metropolitana di Messina.

4. Gli organi dell’Azienda hanno facoltà di articolare l’organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d’offerta di prestazioni in rapporto a principi di ottimizzazione produttiva, sia per tenere conto del mutare delle condizioni di bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d’utenza possono, inoltre, essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico e sociale.

5. L’Azienda ispira ed orienta la propria attività nel rispetto della normativa in materia e degli indirizzi contenuti nel Piano Educativo individualizzato, perseguitando le seguenti finalità:

a) il rispetto della dignità della persona;

b) una forte flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni dei bisogni di ogni singolo utente ed ai cambiamenti che si possono manifestare durante la presa in carico;

c) una elevata reattività, intesa come tempestività di risposte alle dinamiche delle condizioni degli utenti;

d) una forte continuità assistenziale, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di favorire una condizione relazionale funzionale e serena, fondamentale per il benessere degli utenti;

e) una specializzazione professionale, per una migliore qualità dei servizi;

f) una intensa e sistematica integrazione professionale ed operativa fra tutte le figure professionali che interagiscono con l’utente, per recuperare, sul piano del raccordo interdisciplinare, unitarietà dell’intervento.

6. L’Azienda raggiunge i propri obiettivi di gestione:

a) privilegiando e promuovendo l’orientamento delle proprie azioni e dei propri operatori al servizio della comunità di riferimento e alla collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche coinvolte;

b) definendo piani, programmi e progetti di lavoro relativi a tutte le aree professionali chiamate ad intervenire nella gestione dei servizi affidati;

c) applicando strumenti e metodologie che consentano di documentare l’evoluzione del bisogno di ogni singolo e di tutta la comunità che usufruisce dei servizi affidati, al fine di progettare interventi di risposta ai nuovi bisogni;

d) aggregando gli apporti delle diverse aree professionali attraverso l’adozione di strutture e modalità organizzative a tale fine progettate, per soddisfare con flessibilità e tempestività i bisogni degli utenti e raggiungere i livelli qualitativi previsti;

e) organizzando la presenza delle diverse aree professionali con il fine di soddisfare la continuità dell’azione nei confronti degli utenti e dei loro bisogni;

f) curando le modalità con cui si svolge il rapporto con i parenti degli utenti, favorendo l’instaurarsi di relazioni basate sulla piena fiducia;

g) verificando le necessità di sviluppo ed adeguamento delle diverse aree professionali previste, coordinando fra loro le attività di formazione e l’aggiornamento continuo e permanente delle professionalità; attuando gli adeguamenti che si ritenessero necessari per fronteggiare nuove esigenze di servizio;

h) promuovendo il coinvolgimento di soggetti del terzo settore, quali risorse che concorrono al raggiungimento degli obiettivi generali di servizio e di assistenza che l’Azienda si prefigge, attraverso regole e convenzioni concordate con l’Azienda stessa;

i) garantendo il corretto e puntuale funzionamento del sistema contabile e del sistema di rilevazione e rendicontazione dei costi, con il fine di garantire la corretta gestione del sistema economico, finanziario e fiscale dell’Azienda;

7. Al fine di promuovere il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione di soggetti terzi e dei cittadini e delle loro forme associate nel raggiungimento delle proprie finalità di servizio, l’Azienda promuove la costituzione di organismi di partecipazione che favoriscono la solidarietà dei cittadini e le attività di volontariato locale (che cooperano nell’erogazione dei servizi e

rappresentano gli interessi degli utenti) con la finalità di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi. L'Azienda istituirà gli organismi e le forme di partecipazione ritenute necessarie, definendone la composizione, le modalità di costituzione e di funzionamento.

Art. 4 - Gestione dei Servizi e delle attività

1. Le modalità di erogazione dei servizi conferiti all'Azienda dalla Città Metropolitana di Messina è regolata da apposito contratto di servizio (tra l'Azienda e l'Ente).

L'Azienda speciale ha come settori d'intervento l'ambito socio-assistenziale, socio educativo e di supporto familiare. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le finalità dell'azienda:

- Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione / assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità fisici psichici e sensoriali, in possesso di certificazione di cui all'art.3 comma 3 della legge 104/92.
- Trasporto con mezzi omologati al trasporto di alunni con disabilità e con accompagnatore in possesso di idonea qualifica professionale dal domicilio alla sede dell'Istituto Scolastico e viceversa.
- Servizi Integrativi Aggiuntivi e Migliorativi (SIAM): Assistenza igienico-personale, previa attestazione dei dirigenti scolastici sull'assenza di operatori scolastici qualificati e disponibili o sull'insufficienza degli stessi soggetti rispetto al numero degli alunni ed alla disabilità sofferta e Assistenza infermieristica
- Assistenza mediante ricovero in convitto per gli studenti disabili aventi diritto.
- progettazione, realizzazione e diffusione di periodici di informazione sociale con l'obiettivo di garantire adeguata informazione agli utenti ed ai cittadini in generale;
- redazione ed aggiornamento della carta dei servizi.

2. Tutti i superiori servizi, in quanto diretti all'integrazione scolastica, sono erogati a titolo gratuito, salvo che la legislazione vigente non richieda la totale o parziale partecipazione ai costi a carico del beneficiario (o di chi ne fa le veci) :

- L'azienda potrà svolgere inoltre, senza alcun fine di lucro nemmeno indiretto, tutte le attività connesse, collaterali e complementari, accessorie, consequenti ed ausiliarie ai servizi e alle attività istituzionali sopra indicati, volte alla coesione sociale, all'innovazione sociale e alla piena valorizzazione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e dei beni comuni connessi, nonché porre in essere tutte quelle operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dei propri scopi sociali.
- L'Azienda esercita la gestione dei servizi in forma diretta, per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'acquisto di servizi e prestazioni, o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative, o ancora attraverso la concessione di servizi a soggetti terzi.
- Nella gestione dei servizi, l'Azienda può instaurare, in via sussidiaria e non suppletiva, rapporti con il volontariato locale, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
- L'Azienda può partecipare ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative Sociali, ai sensi delle vigenti norme.

- L'Azienda richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, se ed in quanto tenuta a norma di legge.

Art. 5 - Durata dell'Azienda

L'Azienda Speciale è costituita a tempo indeterminato, ma potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio Metropolitano .

Art. 6 - Potere di indirizzo e vigilanza

- Al Consiglio Metropolitano compete l'indicazione degli indirizzi generali ai quali l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che l'assunzione e l'esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare.
- Nel perseguitamento delle proprie attività l'Azienda dovrà adeguarsi agli indirizzi sugli obiettivi da perseguire fissati dal Consiglio Metropolitano, predisponendo gli atti fondamentali di gestione in conformità ai medesimi, ovvero in mancanza dovrà adeguarsi ai principi del presente Statuto e della Carta dei servizi.
- Il controllo sugli organi dell'Azienda spetta al Consiglio Metropolitano che lo esercita nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 7 - Capitale di Dotazione

- Il Capitale di dotazione dell'Azienda è costituito da liquidità di denaro, dai beni immobili e mobili e dai capitali assegnati dalla Città Metropolitana, o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.
- Con lo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda, la Città Metropolitana potrà assegnare e conferire alla stessa beni del proprio patrimonio disponibile in comodato o in uso gratuito.
- I beni conferiti in dotazione all'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle Leggi Speciali.

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 8 - Organi dell'azienda

- Sono organi dell'azienda:
 - il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
 - il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - il Direttore Generale;
 - l'organo di revisione dei conti.
- Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico dà attuazione agli indirizzi ricevuti dal Consiglio Metropolitano e, ai sensi di legge, svolge l'attività di amministrazione e di controllo gestionale.
- Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'azienda nei rapporti con le autonomie locali, regionali, statali, sovrastatali e internazionali. Assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio Metropolitano e attua un costante collegamento e raccordo tra la Direzione dell'azienda, il Consiglio di amministrazione e l'Amministrazione della Città Metropolitana per il tramite del Sindaco metropolitano.

- Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione operativa aziendale, segue le indicazioni e determinazioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente secondo le rispettive competenze.
- L'organo di revisione dei conti provvede alla revisione dei bilanci, alla vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda.

CAPO I

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Parte I - Consiglio di Amministrazione

Art. 9 - Composizione e nomina

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 membri, compreso il Presidente e sono nominati, previo avviso pubblico, in modo da garantire la presenza di entrambi i sessi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco Metropolitano, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari vigenti e devono possedere requisiti di comprovata capacità tecnica amministrativa giuridica e manageriale. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati in considerazione del rapporto fiduciario esistente tra l'Amministrazione della Città Metropolitana e gli amministratori dell'Azienda che si articola in base agli obiettivi per i quali l'Azienda è stata istituita. Il venir meno di tale rapporto fiduciario integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile, in quanto applicabile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per 3 anni e possono essere rinominati. I componenti del C.d.A., che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il loro mandato, sono sostituiti dal Sindaco metropolitano, entro 45 gg. I nuovi nominati esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

I membri del C.d.A. che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Sindaco metropolitano, su proposta del Presidente o di altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Costituisce giusta causa di revoca dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione l'avere deliberato l'approvazione di bilanci di esercizio che presentino perdite per due esercizi consecutivi.

Art. 10 - Revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione

- La revoca del Presidente e dei singoli membri del C.d.A. o dell'Amministratore unico e lo scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione possono essere disposti dal Sindaco metropolitano. I provvedimenti di revoca e scioglimento possono essere adottati nei casi di gravi irregolarità o di contrasti con gli indirizzi del Consiglio Metropolitano, di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e preventivati ovvero di pregiudizio degli interessi dell'Azienda.
- Il Sindaco metropolitano prima dell'adozione dei provvedimenti invita il C.d.A. a fornire le eventuali deduzioni ai rilievi formulati nel termine massimo di 15 giorni.
- Col provvedimento col quale viene dichiarato lo scioglimento dell'intero C.d.A. o dell'Amministratore unico, il Sindaco metropolitano può nominare un Commissario, il quale

resta in carica per un periodo massimo di mesi 6 e, comunque, non oltre la nomina del nuovo C.d.A. - Il Commissario assume i poteri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e del Presidente e adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento dell'Azienda e, in particolare, i provvedimenti omessi dal Consiglio di Amministrazione sciolto.

- I componenti del C.d.A. possono cessare anticipatamente dalla carica in caso di decadenza e di dimissioni.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma negli uffici dell'Azienda.
- Il Presidente convoca, di regola, il C.d.A. anche su richiesta di almeno due componenti, mediante avviso trasmesso a mezzo PEC, almeno tre giorni prima della data, riducibile per i casi di urgenza ad un giorno. Tuttavia, il Consiglio può riunirsi per specifici argomenti su richiesta motivata dei consiglieri o del Direttore Generale, o del collegio dei Revisori; la riunione deve aver luogo entro 7 giorni dalla richiesta. Gli avvisi di convocazione devono riportare l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, il luogo e l'ora della seduta e l'elencazione degli argomenti da trattare. L'avviso deve, altresì, esplicitare i motivi dell'urgenza, qualora si ricorra ai termini di convocazione abbreviata. La partecipazione alle sedute del Consiglio potrà essere assicurata tramite teleconferenza o videoconferenza e modalità telematica in genere. Le sedute convocate senza l'osservanza delle modalità di cui al precedente punto 2, sono valide se presenti tutti i consiglieri. In tale ipotesi la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno può essere rinviata alla seduta successiva su richiesta di un consigliere.
- Il Direttore Generale su eventuale richiesta del Presidente interviene con voto consultivo che deve essere verbalizzato unitamente alle motivazioni per le quali il consiglio ritiene eventualmente di scostarsene.

Art. 12 - Validità delle sedute e modalità di voto

- Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
- Il Presidente del C.d.A. constata la regolarità della costituzione, dirige e regola la discussione, e stabilisce le modalità di votazione.
- La trattazione di argomenti non inclusi nell'o.d.g. è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.
- Il Consiglio delibera a maggioranza di votanti e, a parità di voti, prevale quello del Presidente.
- Ciascun consigliere ha diritto di far annotare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
- Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti contenuti nell'ordine del giorno.
- Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di partecipare alle sedute nelle quali si discutono i Bilanci ed i Piani economico finanziari.
- Le funzioni di segretario del C.d.A. sono svolte da funzionario o dipendente della Azienda.
- I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a un provvedimento nel quale

abbiano interesse personale, o che coinvolga il coniuge o i loro parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 13 - Indennità e compensi agli Amministratori

I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico sono stabiliti in applicazione delle norme di Legge.

Art. 14 - Competenze del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico

- Il Consiglio o l'Amministratore unico è l'organo deliberante dell'Azienda a cui compete l'attività di indirizzo e di controllo della gestione aziendale e più segnatamente gli sono conferite, tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'Azienda è destinata a soddisfare, che non siano per legge o per statuto espressamente riservate al Presidente e al Direttore Generale.
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico delibera:
 - I regolamenti dell'Azienda;
 - Il piano programma, il budget economico triennale, il bilancio di esercizio e il piano degli indicatori di bilancio;
 - Sull'organizzazione dell'Azienda e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - L'approvazione alla stipula di convenzioni per la gestione di servizi;
 - L'approvazione degli schemi di contratti;
 - Le proposte di modifica del presente Statuto.

Art. 15 - Responsabilità degli Amministratori

- I componenti del C.d.A. o l'Amministratore unico devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto e sono in saldo responsabili verso l'Azienda dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
- La responsabilità per gli atti dei componenti del C.d.A. o dell'Amministratore unico non si estendono a quelli tra essi che abbiano fatto annotare, senza ritardo, il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Collegio dei revisori.

Art. 16 – Presidente

- Il Presidente è individuato fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Azienda nei rapporti con gli enti locali e con le autorità statali e regionali, ed inoltre assicura l'attuazione degli indirizzi espressi dagli organi della Città Metropolitana e tutela l'autonomia gestionale della direzione aziendale.
- Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nomina tra i consiglieri un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di vacanza o impedimento. L'atto di nomina del Vicepresidente deve essere comunicato alla Città Metropolitana.
- Spetta al Presidente:
 - Convocare e presiedere il C.d.A;
 - Sovrintendere al buon funzionamento dell'Azienda e vigilare sull'esecuzione delle

deliberazioni del C.d.A.;

- Firmare gli ordini di pagamento, la corrispondenza e gli atti del C.d.A.;
 - Definire obiettivi, priorità, piani programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione dell'Azienda;
 - Adottare i relativi atti di indirizzo interpretativi ed applicativi;
 - Verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 - Riferire periodicamente al Sindaco sull'andamento della gestione dell'Azienda ai sensi del presente statuto;
 - Promuovere e resistere alle liti con potere di conciliazione e transazione, riguardanti l'Azienda;
 - Verificare che le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza siano conformi a quanto previsto dal presente statuto e da quello della Città Metropolitana;
 - Rappresentare l'Azienda Speciale nelle riunioni con altri organi pubblici di indirizzo politico- amministrativo, curando i rapporti istituzionali;
 - Partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Metropolitano , che approvano gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - Predisporre gli atti da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - Provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilare sull'attività Generale dell'Azienda Speciale;
 - Incentivare ogni altra attività idonea a promuovere lo sviluppo dell'Azienda Speciale curandone l'immagine, la comunicazione ed i rapporti con gli organi di informazione;
 - Individuare eventuali proposte migliorative in favore dell'ottimizzazione della spesa;
 - Promuovere iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - Svolgere ogni altro compito o attività non attribuita espressamente dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente rimane in carica per la stessa durata prevista per il Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.
 - Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima adunanza successiva. Ove il Consiglio di amministrazione non provveda alla ratifica, gli atti adottati ai sensi del presente comma si intendono come non adottati, fatti salvi gli effetti già prodotti.
 - Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti il Consiglio di amministrazione alcune delle sue competenze.

Art. 17 - Il Direttore Generale – Attribuzioni

- Al Direttore Generale compete la responsabilità gestionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 114, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
- È nominato dal Consiglio di Amministrazione previa selezione pubblica. Può ricoprire l'incarico di Direttore Generale chi possiede requisiti di formazione, professionalità,

competenza tecnica e comprovata esperienza presso amministrazioni ed enti pubblici, aziende pubbliche o private.

- Il Direttore Generale può essere anche fornito in distacco o comando dalla Città Metropolitana o da altre società *in house providing* o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito alla Città Metropolitana, o ad un soggetto che ricopre l'incarico di Direttore Generale presso Aziende società o enti con le medesime finalità statutarie.
- I requisiti per la nomina a Direttore Generale nonché la procedura cui il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi per provvedervi sono stabiliti in un regolamento aziendale, adottato dal Consiglio di amministrazione medesimo ai sensi del presente Statuto e nel rispetto della normativa e disposizioni cogenti.
- Il Direttore Generale è nominato per un periodo non superiore a tre anni e può essere confermato per la medesima durata con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
- La risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore Generale, nel corso del periodo contrattuale, può aver luogo, per giusta causa che si realizza al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
 - mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
 - presenza di perdite di esercizio riportate in due bilanci esercizio consecutivi;
 - negli altri casi previsti dal Regolamento sulla figura del Direttore Generale.
- Il Direttore Generale ha, nell'ambito delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze attribuite per legge o dal presente Statuto agli altri organi dell'Azienda, la piena autonomia decisionale.
- Il Direttore Generale può nominare, fra i responsabili organizzativi delle strutture, un Vice Direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
- In particolare, il Direttore Generale
 - sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria dell'Azienda, in autonomia decisionale per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'Azienda
 - dirige il personale dell'Azienda ed esercita il potere disciplinare nei modi e con i limiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti, provvedendo all'assunzione ed eventuale interruzione del rapporto di lavoro sia del personale impiegatizio che operaio;
 - sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei piani e dei programmi d'intervento, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - prende parte con funzione consultiva obbligatoria alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
 - provvede agli appalti e alle forniture necessarie al funzionamento ordinario dell'Azienda, nomina e presiede le commissioni di gara per quanto di sua competenza e stipula i contratti;
 - firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso;
 - firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - provvede a tutti gli altri compiti determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - attua, tramite ordini di servizio ed autonomamente, i provvedimenti ritenuti necessari alla struttura organizzativa e alle funzioni del personale per i miglioramenti delle stesse ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Azienda;
 - esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe

approvate dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III - ORGANO DI REVISIONE

Art. 18 - Nomina dei Revisori dei Conti

- Il controllo e la verifica economico-finanziaria sono affidati ad un collegio di revisori, composto da 3 membri nominati dal Sindaco della Città Metropolitana scelti tra persone estranee al Consiglio Metropolitano dell'Ente ed iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88.
- I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti previsti per legge.
- Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, i consiglieri della Città Metropolitana, il coniuge, i parenti ed affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'Azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda o comunque attività in concorrenza dell'azienda. È fatta salva ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla legge. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta un'adeguata indennità il cui ammontare, è deliberato all'atto della nomina, entro i limiti del 30% di quella attribuita ai componenti dei revisori della Città Metropolitana ; Spetta altresì, in caso di missione per conto dell'Azienda, il trattamento previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Collegio dei Revisori – Competenze

- Il collegio dei revisori dei conti deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare nelle relazioni al Conto Consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- Il collegio dei revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in esame del rendiconto, deve attestare oltre alla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 242 e seguenti del T.U.E.L, in quanto applicabili. Il collegio dei revisori deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'Azienda in conto cauzione e custodia.
- Il collegio dei revisori esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostagli dal C.d.A. e dalla Città Metropolitana ed in specie sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità, sull'acquisto di azioni e quote societarie.
- I revisori possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente agli accertamenti di competenza.
- Al collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
- I revisori sono invitati alle sedute del C.d.A. e vi partecipano senza diritto di voto.
- Il collegio deve presentare al Sindaco metropolitano ogni triennio una relazione

sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni sull'efficienza, efficacia e l'economicità del servizio aziendale.

- È fatta salva ogni altra funzione attribuita al collegio dei revisori dalla legge con riferimento ai consorzi o aziende costituiti per la gestione di servizi pubblici locali.

Art. 20 - Collegio dei Revisori – Riunioni

- Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.
- Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.
- Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto dagli intervenuti in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al Sindaco, al Presidente e al Direttore Generale dell'Azienda.
- Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere adottate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente del collegio. Il revisore dissidente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE

Art.21 - Struttura organizzativa

- La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico su proposta del Direttore Generale secondo criteri di economicità efficienza e solidarietà sociale, in attuazione dei principi di trasparenza, informazione, partecipazione democratica avendo riguardo alla vocazione pubblica dell'azienda.
- Tale struttura deve definire: le aree funzionali di intervento, sulla base dei servizi affidati dal Consiglio Metropolitano, attraverso il contratto di servizio, le principali funzioni delle unità organizzative e le principali mansioni dei responsabili di tali unità.
- L'Azienda sarà approntata all'attuazione della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale, nelle forme in cui può essere applicata in un ente strumentale di un ente locale

Art. 22 – Personale

- Per il funzionamento, l'Azienda si avvale di proprio personale da assumere con contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura concorsuale.
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, compresi i dirigenti, così come previsto dalla legge, ha natura privatistica.
- La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti CCNL stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai contratti individuali, nonché - per quanto in essi stabilito - dalle leggi vigenti
- L'Azienda può anche avvalersi, attraverso l'istituto del comando, del personale dipendente dell'Ente o società *in house providing* o Aziende del gruppo pubblico locale riferito all'Ente, comandato nel rispetto della normativa vigente. Il personale dell'Ente, anche con qualifica dirigenziale, distaccato presso l'Azienda conserva lo stato giuridico e il trattamento

economico proprio dell'Ente di appartenenza.

- I requisiti, le modalità di assunzione del personale, le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale sono determinati con apposito Regolamento nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Regolamento assicura il massimo della Trasparenza, della parità di trattamento e pubblicità delle selezioni pubbliche.
- L'Azienda Speciale osserva le norme ad essa specificamente applicabili che eventualmente prevedano modalità, divieti o limitazioni all'assunzione di personale.

CAPO III - CONTABILITÀ, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Art. 23 Ordinamento contabile

- L'ordinamento contabile dell'Azienda è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità, elaborato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.

Art. 24 - Gestione finanziaria e contabile

- La gestione aziendale deve ispirarsi ai criteri della massima efficienza, della migliore efficacia, nel rispetto del vincolo dell'economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell'equilibrio finanziario.
- La gestione aziendale deve tener conto di costi e benefici sociali connessi al buon governo qualitativo e di lungo periodo dei beni comuni. Di tanto l'azienda dà conto in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Art. 25 Strumenti di programmazione

1. L'Azienda, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e con provvedimenti adottati in materia di finanza pubblica, assume la programmazione come metodo della propria attività economico-finanziaria e adotta i relativi atti, secondo la normativa vigente.

2. Il Piano Programma è lo strumento programmatico generale dell'Azienda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione che mediante esso delinea le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire sulla base degli indirizzi determinati dall'Amministrazione Metropolitana. Il Piano Programma comprende il Contratto di Servizio nel quale vengono formalizzati i reciproci impegni ed obblighi, ivi compresi quelli relativi agli aspetti economico finanziari ed alle conseguenti coperture. Il Piano Programma è soggetto ad aggiornamenti annuali in corrispondenza di quanto avviene per il Bilancio Pluriennale ed è approvato dal Consiglio Metropolitano entro il 30 settembre.

3. Il piano programma assume la struttura di business plan, comprendendo i seguenti aspetti:

- definizione della missione aziendale e sintesi della formula imprenditoriale;
- caratteristiche dell'Azienda;
- mercato utenza dei servizi;
- analisi della concorrenza;
- mercati di approvvigionamento;
- sistema di servizi;
- patrimonio tecnico-produttivo;
- organizzazione aziendale;
- accordi e progetti interaziendali;

- programmi di investimento e modalità di finanziamento;
- proiezioni economico finanziarie.
- Il Piano Programma è soggetto ad aggiornamenti annuali in corrispondenza di quanto avviene per il Bilancio Pluriennale;
- Il Bilancio Pluriennale di previsione (budget economico) è redatto in conformità al Piano Programma dell'Azienda ed ha durata triennale. Esso si articola per singoli programmi e per progetti, evidenzia gli investimenti previsti, indicando le relative modalità di finanziamento. Lo stesso è annualmente aggiornato in relazione ai valori monetari consequenti al prevedibile tasso di inflazione, ed è approvato contestualmente al bilancio preventivo economico annuale.

Art. 26 Costi sociali

- Qualora l'Amministrazione della Città Metropolitana, per ragioni di carattere sociale ed in relazione ai propri fini istituzionali, disponga che l'azienda effettui un servizio o svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia recuperabile dai fruitori del servizio, ovvero mediante contributi di altri enti, nel contratto di servizio e nel bilancio di previsione, ovvero in una variazione dello stesso, deve in ogni caso essere assicurata la copertura del costo medesimo.

Art. 27 - Bilancio preventivo pluriennale

- L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
- Il Bilancio Preventivo pluriennale è approvato prima della presentazione del Bilancio della Città Metropolitana al Consiglio Metropolitano.
- Il Bilancio Preventivo pluriennale deve contenere la previsione dei Costi e dei Ricavi delle singole attività .
- Il bilancio di previsione è redatto in termini economici, secondo gli schemi previsti dalle norme vigenti, e viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda o dall'Amministratore unico e deve essere assicurato il pareggio di bilancio.
- Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico delibera il bilancio preventivo economico pluriennale dell'Azienda, relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità allo schema tipo di bilancio approvato dal decreto del Ministero del tesoro.
- Al predetto bilancio devono essere allegati:
 - i bilanci relativi alle singole sezioni;
 - il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno precedente; la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello di inquadramento, con le variazioni ipotizzate nell'anno, nonché la previsione delle unità di personale in forza mediamente nell'esercizio;
 - il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa, conforme allo schema approvato con decreto del Ministero del tesoro;
 - la relazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e della

Direzione.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

- Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico approva il bilancio di esercizio entro il 20 marzo e lo trasmette entro 5 giorni al Revisore per la relazione di competenza che dovrà essere rilasciata entro i successivi quindici giorni.
- Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, ricevuta la relazione del Revisore, trasmette il bilancio di esercizio, unitamente alla delibera di adozione dell'organo amministrativo e alla relazione del revisore, al Sindaco e all'organo di revisione della Città Metropolitana, entro il 5 aprile.
- Il Bilancio di esercizio viene approvato dal Consiglio Metropolitano entro il 30 aprile.
- Il bilancio di esercizio è sottoposto alla pubblicità ai sensi di legge.
- Il bilancio di esercizio è redatto secondo le indicazioni e lo schema tipo di bilancio di cui al Decreto del Ministero del Tesoro. Esso si compone del conto economico e dello stato patrimoniale e della nota integrativa.
- Nella nota integrativa si dovranno tra l'altro indicare: a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale, b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi; c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
- Le risultanze di ogni voce di ricavo e costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio d'esercizio precedente.
- Il bilancio di esercizio deve chiudersi, ai sensi di legge, in pareggio o con un utile di esercizio.
- Nell'ipotesi eccezionale di perdita imputabile a cause esterne alla gestione aziendale, la perdita viene coperta con il fondo di riserva o rinviata al nuovo esercizio oppure attraverso l'assegnazione all'azienda del contributo in conto esercizio occorrente per assicurare il pareggio del bilancio. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite dal Consiglio Metropolitano o dall'Amministratore unico, sentito il Consiglio di amministrazione dell'azienda.
- L'utile d'esercizio, per quanto compatibile con la natura dei servizi pubblici locali gestiti, deve essere destinato nell'ordine:
 - alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
 - alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo impianti;
 - alla costituzione o all'incremento del fondo rischi;
 - all'abbattimento dei costi delle rette per i soggetti economicamente più deboli e al miglioramento ed ampliamento dei servizi;
 - alla Città Metropolitana, da versarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 28 - Controllo di Gestione

- Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore unico ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività Aziendali, fornendo all'organo di amministrazione situazione periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti dagli atti di programmazione e di verificare l'efficienza della

gestione.

TITOLO V - RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE

Art. 29 - Atti di indirizzo e controllo del Consiglio Metropolitano

- La città Metropolitana determina le finalità, gli indirizzi e approva gli atti fondamentali dell'Azienda necessari per raggiungere gli obiettivi di interesse collettivo che la gestione aziendale è destinata a soddisfare. La vigilanza della Città Metropolitana è finalizzata a verificare la corretta esecuzione, da parte dell'Azienda, delle finalità e degli indirizzi formulati ed il pieno rispetto dei contratti di servizio. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico deve presentare alla Città metropolitana, alla fine di ogni trimestre, una relazione redatta di concerto con la Direzione Generale sull'andamento dell'azienda, contenente in sintesi i dati più significativi della gestione.

Art. 30 - Approvazione atti fondamentali

- Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Metropolitano i seguenti atti dell'Azienda:
 - il Piano di Programma;
 - il Bilancio preventivo Pluriennale;
 - il Bilancio di Esercizio;
 - il Piano degli indicatori di bilancio;L'approvazione di tali atti dovrà avvenire nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
In caso di mancata approvazione, la Città Metropolitana è tenuta ad indicare le modifiche da apportare e l'Azienda è tenuta ad adeguarsi.

Art. 31 - Approvazione e attuazione statuto

1 - Lo statuto dell'Azienda è approvato dal Consiglio Metropolitano.

Nel rispetto della normativa comunicatoria e della legge delle norme statutarie della Città metropolitana e dell'azienda, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico adotta i regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'organizzazione dell'Azienda.

TITOLO VI - Rapporti con la Cittadinanza

Art. 32 - Pubblicità degli atti

Nel rispetto della sua vocazione pubblica l'Azienda governa il servizio in piena attuazione del principio di trasparenza. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell'Azienda e del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, un apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti dell'azienda, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 33 - Protocolli di legalità e patti di integrità

- L'alta vigilanza in tema di trasparenza, legalità e contrasto alla criminalità organizzata in tutte le sue forme rappresenta un principio fondamentale in cui si uniforma l'attività dell'Azienda Speciale;

- A tal fine, l'Azienda incentiva e promuove ogni attività finalizzata al raggiungimento del suddetto principio anche attraverso la stipula di protocolli di legalità e patti di integrità per le finalità attuative di cui all'art. 1 comma 17 della legge 190 del 2012.

TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, provvede ad emanare, riformare, rettificare, mediante deliberazione, i regolamenti aziendali per disciplinare l'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico, su proposta del Direttore Generale, provvederà a disciplinare con regolamenti aziendali le materie relative al personale dell'Azienda e alle assunzioni, alla contabilità, amministrazione, alle spese in economia e all'attività contrattuale.

Art. 35 - Norme transitorie

Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Metropolitano, entra in vigore con l'iscrizione dell'Azienda nel registro delle imprese.

Art. 36 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge o di regolamento previste per le Aziende speciali per gli Enti Locali.



Collegio dei Revisori dei Conti

**Parere su proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano avente come oggetto:
Costituzione dell'Azienda Speciale “Servizi sociali Peloritani”, approvazione statuto e schema di
contratto di servizio.” (Verbale n.59 del 17.11.2025)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Messina nelle persone dei signori:

Dott.ssa Clelia Mogavero - Presidente

Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente

Dott. Giuseppe Trunfio – Componente

Premesso che con deliberazione della Conferenza Metropolitana del 22/04/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 con immediata esecutività;

Considerata la richiesta di parere trasmessa dal Dirigente della VII Direzione, Avv. Anna Maria Tripodo, con nota prot. 45326 del 03.11.2025;

Premesso che la Legge Regionale Siciliana n. 15/2015 tra le funzioni delle Città Metropolitane fa rientrare la competenza in materia di servizi sociali;

Considerato che nel corpo della proposta si legge quanto rappresentato dal Dirigente della VII Direzione:

“- i servizi sociali sono stati gestiti dalla Città Metropolitana di Messina tramite l'affidamento in appalto;

- che vi è la necessità in un'ottica di miglioramento dei servizi, anche al fine di ottimizzare la continuità degli operatori assegnati agli studenti, di assumere la gestione diretta dei servizi socio assistenziali di competenza istituzionale attraverso la costituzione di un'Azienda Speciale ai sensi dell'art. 114 del TUEL, riqualificando la spesa pubblica e rendendola più efficiente, efficace e produttiva”;

Visto l'art. 239 del D. Lgs 18 agosto 2000, così come integrato dalle disposizioni di cui al D.L. n. 174/2012, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione esprima il proprio parere anche sulla proposta di acquisizione/cessione di partecipazioni in società, enti, consorzi ed aziende;

Richiamati gli artt. 31 comma 2 e 114 del Tuel che disciplinano gli enti strumentali per gli enti locali; Richiamato integralmente l'art. 114 che disciplina gli enti strumentali per gli enti locali,

"Art. 114. Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'articolo 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) il piano degli indicatori di bilancio.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
- c) le variazioni di bilancio;
- d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati."

Dato atto che l'art 114 del Tuel così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e dall'art. 1, comma 560, legge n. 147 del 2013 reca una nuova disciplina applicabile alle aziende speciali (le quali sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale) e alle istituzioni (di controllo, prive di personalità giuridica);

Valutato che spetta agli Enti Locali interessati stabilire la soluzione più idonea all'esercizio dei servizi in oggetto e che detti organismi, al di là del differente status giuridico, sono enti strumentali agli enti locali stessi, i quali conferiscono il capitale di dotazione, determinano le finalità e gli indirizzi, approvano gli atti fondamentali, esercitano la vigilanza, verificano i risultati della gestione e coprono gli eventuali costi sociali;

Considerato che:

- la costituzione dell'azienda risponde ai fini strettamente istituzionali;
- gli obiettivi della costituenda azienda sono coerenti con quanto previsto dall'art. 114 comma 4 del D.lgs 267/00 e s.m.i.;
- l'oggetto sociale della costituenda azienda speciale è relativo alla produzione e gestione di servizi per soddisfare i bisogni della collettività e promuovere lo sviluppo sociale culturale economico e civile della comunità locale nell'ambito socio-assistenziale, come meglio precisato all'art. 3 della proposta di Statuto dell'Azienda "Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali,

socio-educative, e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dell’Ente”;

- trattasi di affidamento di servizi istituzionali e non di funzioni fondamentali;

- dallo Statuto dell’azienda speciale emerge che è previsto l’organo di revisione;

Vista la “Relazione di supporto alla costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani”;

Considerato che nella relazione di supporto alla costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani” è contenuta un’analisi delle motivazioni, delle attese della scelta effettuata, degli aspetti da attenzionare in fase di elaborazione del piano-programma e del contratto di servizio, un’analisi comparativa dei relativi costi e a un’attenzione agli specifici aspetti della spesa del personale, che essendo collegati all’anno scolastico non presentano il requisito della continuità temporale, ai fini della sostenibilità economico finanziaria e poter scongiurare disequilibri prospettici legati alla stessa;

Al Collegio preme attenzionare il parere in funzione consultiva n.27 del 30 maggio 2023 espresso dall’Anac con il quale ha chiarito, in ispecie, che affidare in gestione da parte dell’ente pubblico farmacie comunali o servizi sociali a un’Azienda speciale richiede gli stessi adempimenti dell’in-house.

“L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricordato che l’Azienda speciale è distinta dall’ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l’Amministrazione pubblica, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale. L’Azienda speciale, pertanto, gode di autonomia imprenditoriale, ma la sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante come fosse un in-house. Pertanto, l’affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale presenta molte similarità con gli affidamenti dell’in-house. Quindi, da parte dell’Azienda speciale va presentata un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico da sottoporre al vaglio della Pubblica Amministrazione...Con specifico riferimento alla disciplina dettata dal d.lgs. 50/2016, il giudice amministrativo ha aggiunto a quanto sopra che «L’azienda speciale, per le caratteristiche precedentemente esposte, è il modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso. In questo senso l’azienda speciale è un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica c.d. in house, inteso come longa manus dell’amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l’espletamento di servizi. L’affidamento del servizio pubblico ad un’azienda speciale configura, pertanto, un c.d. affidamento in house. Per gli affidamenti in house la pubblica amministrazione è tenuta al rispetto delle condizioni poste dall’art. 192, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il quale: “Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta di soggetti in house, avuto

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riguardo agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”» (Cons. di Stato sent. n. 5444/2019 cit.). “In via generale, pertanto, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 all’amministrazione è richiesto di dare atto della congruità economica dell’offerta dell’azienda speciale, nonché di giustificare l’esclusione del ricorso al mercato, indicando i benefici che derivano per la collettività dalla forma di gestione prescelta.....”.

Lo stesso art. 14, al comma 2, dispone che *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati”*.

Visti

- Il parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n 267/2000 (TUEL) rilasciato dalla Dirigente dei Servizi Generali e Politiche di sviluppo economico e culturale, VII Direzione, Avv. Anna Maria Tripodo, in data 31/10/2025.
- Il parere di regolarità contabile favorevole, con attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n 267/2000 (TUEL) rilasciato dalla Dirigente dei Servizi Finanziari e Tributari, II Direzione, Dott. Giuseppe Campagna, in data 31/10/2025,
- l’art. 30 c. 1, 2º periodo del D. Lgs. 201/2022;
- l’art. 2 del DPR 902/1986 c. 1 lett. B e l’art. 114 TUEL c. 6 e c. 8 a mente dei quali è necessario che la relazione di cui all’art. 14 c.3 del D.lgs. 201/2022 contenga la previsione dei costi secondo il modulo organizzativo gestionale che si vuole porre in essere;
- gli artt. 72 del regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Messina e 147 c. 2 lett. d) del TUEL;
- l’art. 153 c. 4 del TUEL;
- che la copertura finanziaria della spesa relativa al capitale di dotazione è garantita sul bilancio 2025/2027 annualità 2025 alla Missione I Programma 1 Titolo 3;

Considerato quanto espresso dalla Deliberazione della Corte dei Conti n.10/Sez.Aut/2024/FRG a pag. 255 e 256;

Rilevato

- che dalle analisi condotte, esplicitate nella relazione allegata facente parte integrante in questa prima fase della proposta di deliberazione in esame, emerge un potenziale contenimento dei costi, il quale potrebbe essere riassorbito sia dai costi generali/ amministrativi, non quantizzati in questa sede, sia nel tempo dagli aumenti retributivi;

- che nella soluzione gestionale adottata sino ad oggi (servizi in appalto) è previsto un costo ad alunno rimodulabile in base ai giorni di effettiva presenza a scuola e che invece con la soluzione di internalizzazione il costo del lavoro diventerebbe fisso e non modulabile in base ai giorni di effettiva presenza e di questa circostanza dovrà tenersi conto nella predisposizione del contratto di servizio e nella relazione accompagnatoria al fine di scongiurare eventuali disequilibri prospettici e generazione di costi fissi incomprimibili;

Visto lo statuto costituito da numero 36 articoli;

Richiamato l'art. 13 dello statuto allegato alla proposta de quo - Indennità e compensi agli Amministratori che così recita: "I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico sono stabiliti in applicazione delle norme di Legge", il Collegio richiama il principio generale rappresentato nella Deliberazione della Corte dei Conti n. 9/SEZAUT/2019/QMIG "...nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, che la previsione statutaria relativa ai compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione dovrà, comunque, tener conto della compatibilità e della sostenibilità di tali oneri"; Altresì si attenziona quanto ancora infra la Deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG:

«1) il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nei confronti delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano ricevuto "contributi a carico delle finanze pubbliche";
2) la nozione di "contributi a carico delle finanze pubbliche" di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio;

3) qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non beneficiarie di "contributi a carico delle finanze pubbliche", trova applicazione la decurtazione di cui all'art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti)».

Il Collegio ritiene, altresì, che si debbano valutare le argomentazioni della Dirigente sui costi del personale relativi alla soluzione gestionale adottata e su quella da adottare al fine di scongiurare eventuali disequilibri prospettici e la generazione di costi fissi incomprimibili;

Al Collegio preme attenzionare che “l’azienda speciale è assoggettata ad un controllo gestionale e finanziario diretto, ancor più rilevante del controllo analogo tipico delle società in house, in quanto, come si rileva dalla delibera istitutiva, il consiglio comunale è unico soggetto competente ad approvarne tutti gli atti fondamentali, con interventi diretti sulla stessa, sicché la stessa rappresenta un modulo organizzativo di cui l’amministrazione si avvale per soddisfare le proprie esigenze, attraverso una gestione assimilabile a quella in economia”, così come previsto dal Consiglio di Stato sez. VII, 20 giugno 2025, sentenza n. 5409.

Il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, salvo e per quanto sopra esplicitato, attenzionato, rilevato e richiesto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano avente come oggetto: “Costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi sociali Peloritani”, approvazione statuto e schema di contratto di servizio”, con la raccomandazione dell’invio dell’atto deliberativo “all’Autorità garante della concorrenza e del mercato” e “alla Corte dei conti”, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. 175/2016, subordinando la firma della convenzione all’approvazione consiliare del budget economico almeno triennale, richiamando l’art.114 del Tuel, al fine di verificare l’effettiva economicità dell’internalizzazione dei servizi.

Il 17/11/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Clelia Mogavero — Presidente _____
(F.to digitalmente)

Dott.ssa Giovanna Iacono — Componente _____
(F.to digitalmente)

Dott. Giuseppe Trunfio — Componente _____
(F.to digitalmente)

OGGETTO: Costituzione dell’Azienda Speciale “Servizi Sociali Peloritani”, approvazione Statuto e schema di Contratto di servizio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

F.to (dott. Federico Basile)

Il Consigliere Anziano

F.to (prof. Carmelo Pietrafitta)

Il Segretario Generale

F.to (dott.ssa Rossana Carrubba)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., è divenuta esecutiva:

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Immediatamente Esecutiva

Messina,

Il Segretario Generale

(dott.ssa Rossana Carrubba)